IL MINISTRO GENERALE
DELL'ORDINE DEI FRATI MINORI

DECRETO

Ricevuta ed esaminata attentamente la richiesta
di fr. Agustín Hernández Vidales,
Rettore Magnifico della Pontificia Università *Antonianum*,
del 12 aprile 2021 (Prot. 80/2021),
in virtù del presente Decreto

CONFERMO

LE ORDINAZIONI GENERALI

E

LE ORDINAZIONI PARTICOLARI

della Pontificia Università *Antonianum*,
approvate dal Senato Accademico
nella sessione del 13 marzo 2021,
che corrispondono alle norme della Costituzione Apostolica
Veritatis Gaudium e agli *Statuti* della PUA.

Qualunque cosa ci sia in contrario.

Data in Roma, dalla Curia Generale dei Frati Minori,
Via di S. Maria Mediatrice, 25
22 aprile 2021

Prot. 110420 (035/21)

Fr. Michael A. Perry, OFM
Ministro Generale e Gran Cancelliere
della Pontificia Università "Antonianum"

Fr. Cesare Vaiani, OFM
Segretario Generale
per la Formazione e gli Studi

Via S. Maria Mediatrice, 25
00165 ROMA (ITALIA)
Tel. 39.06.684919 / Fac 39.06.6380292

Parte I

ORDINAZIONI GENERALI

TITOLO PRIMO

NATURA E FINE DELL'UNIVERSITÀ

(*Statuta*, artt. 1-5)

Art. 1 - *Ordinazioni dell'Università*

1. Per il conseguimento del proprio fine (*Statuti*, art. 3), la Pontificia Università Antonianum è retta dalla Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* e annesse *Ordinationes*, dai propri *Statuti* approvati dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica e dalle presenti Ordinazioni (*Statuti*, art. 5 § 1). In quanto «Norme applicative», le Ordinazioni hanno lo scopo di determinare le cose di dettaglio e più facilmente soggette a mutazioni nel governo dell'Università in relazione a quanto stabilito dagli *Statuti*.

2. Le Ordinazioni sono Generali, Particolari e Peculiari, in ragione del loro contenuto, che può regolare tutta la struttura dell'Università oppure le singole Facoltà e Istituti.

3. La loro formulazione e il loro regolare aggiornamento sono di competenza del Senato Accademico (*Statuti*, art. 12 § 4 i). Acquisiscono valore di legge per l'Università solo se confermate dal Gran Cancelliere (*Statuti*, art. 8 § 1h).

Art. 2 - *Interpretazione e dispensa dalle Ordinazioni*

l. L'interpretazione delle Ordinazioni è di competenza del Senato Accademico.

2. Per motivi gravi il Rettore può dispensare:

a) da norme delle Ordinazioni Generali, con il consenso del Senato Accademico;

b) da norme delle Ordinazioni Particolari e Peculiari, con il consenso del Consiglio di Facoltà o Istituto rispettivi.

Art. 3 - *Istituzione delle cattedre*

Le singole Facoltà sono costituite da un congruo numero di «cattedre» erette in conformità agli *Statuti* e a queste Ordinazioni.

Art. 4 - *Assegnazione delle cattedre*

1. La «cattedra», sia per le discipline su cui si fonda, sia per il titolare al quale viene affidata, qualifica l'orientamento didattico della Facoltà o dell'Istituto e determina la specializzazione dello stesso titolare.

2. La «cattedra» viene assegnata con provvedimento canonico soltanto al momento della sua «vacazione» per cessazione, rinunzia, trasferimento, rimozione (*Statuti*, art. 25 § 1a,b,c).

3. Per l'assegnazione della cattedra si richiede che il titolare sia un professore stabile, nominato a norma degli *Statuti*, artt. 20 § 3-4; 22 § 3-4.

4. Un professore aggiunto può essere solo assegnatario di «cattedra», così pure il professore incaricato.

TITOLO SECONDO
COMUNITÀ ACCADEMICA E SUO GOVERNO
(*Statuta,* artt. 6-18)

Art. 5 - *Vita universitaria*

1. Per favorire l'armonizzazione della vita universitaria, i Decani, i Presidi di Istituto e i Direttori degli altri organismi dipendenti dall'Università trasmettano per iscritto al Rettore le principali deliberazioni prese nei rispettivi Consigli.

2. Il Rettore curerà che le decisioni di maggior rilievo riguardanti la vita dell'Università siano portate a conoscenza di tutta la comunità accademica mediante comunicazioni ufficiali.

3. L'Università curerà la stampa e la diffusione di un suo notiziario ufficiale.

Art. 6 - *Festa dell'Università*

A ricordo della sua erezione canonica, la Pontificia Università Antonianum celebra la festa annuale il 16 gennaio, giorno anniversario della proclamazione di S. Antonio di Padova dottore della Chiesa.

Art. 7 - *Peculiari attività accademiche dell'Università*

1. Nell'ambito dell'Università vengono promosse regolarmente attività scientifiche, da celebrare secondo quanto verrà stabilito dagli organismi competenti.

2. Quando l'iniziativa è presa dal Consiglio competente, i professori collaborino in «équipe». Sono tenuti a parteciparvi sia i professori che gli studenti.

3. La dispensa dalle lezioni nei casi riguardanti tutta l'Università o una parte della stessa è di competenza del Rettore.

Art. 8 - *Partecipazione ai Congressi*

1. Ogni professore ha il diritto-dovere di partecipare ai Congressi nella disciplina di sua competenza.

2. La partecipazione dei professori ai Congressi viene raccomandata anche per incontri tenuti durante l'anno accademico purché si provveda alle esigenze della docenza.

Art. 9 - *Visita Canonica*

1. Ad un anno della scadenza del suo mandato, il Rettore, informato il Senato Accademico, inoltri istanza al Gran Cancelliere perché voglia compiere la Visita canonica.

2. Le indicazioni che emergono dalla Visita canonica vengano fatte oggetto di attenta riflessione da parte di tutti gli interessati, come un momento importante nella vita dell'Università in vista della realizzazione del proprio fine (*Statuti*, art. 3).

Art. 10 - *Consiglieri delegati*

1. L'Università è retta da autorità accademiche personali e collegiali (*Statuti*, art. 9 § 1).

2. Fanno parte delle autorità collegiali i membri di diritto e i membri delegati. Questi ultimi vengono eletti annualmente a norma dell'art. 9 § 3b degli *Statuti*.

Art. 11 - *Rettore dell'Università*

1. La designazione dei candidati all'ufficio di Rettore è regolamentata dall'art. 10 § 1 degli *Statuti* e secondo le modalità che seguono:

a) la designazione dei candidati all'ufficio di Rettore non viene fatta in assemblea, ma mediante invio di singole schede agli aventi diritto di voto;

b) hanno voce attiva i membri dei Consigli delle singole Facoltà, nonché gli Officiali maggiori, cioè il Segretario Generale, il Direttore della Biblioteca e l'Economo dell'Università (*Statuti*, art. 10 § 1);

c) hanno diritto di voce passiva tutti i professori stabili (*Statuti*, art. 10 § 1). Chi è stato Rettore per due trienni consecutivi non è eleggibile se non dopo un triennio di vacazione (*Statuti*, art. 9 § 2).

2. Il Gran Cancelliere, o il suo Delegato, verifica e conferma la lista degli elettori e degli eleggibili redatta a norma degli *Statuti,* art. 10 § 1 e stabilisce i termini delle scadenze per l'indizione delle elezioni e per la verifica del loro risultato, oltreché le modalità formali della scheda.

3. Per la validità della scheda devono essere appositi non più di tre nomi. I nomi siano possibilmente rappresentativi di più Facoltà. Sempre per la validità della scheda vanno rispettati i tempi di decorrenza.

4. La designazione si effettua mediante un duplice scrutinio a maggioranza relativa. Nel secondo scrutinio avranno voce passiva soltanto i primi dieci candidati maggiormente votati nel primo scrutinio.

Art. 12 - *Consiglio del Rettore*

Il Consiglio del Rettore è un organo di consultazione del Rettore (*Statuti,* art. 10 § 3).

Art. 13 - *Il Decano della Facoltà*

Oltre a quanto stabilito dall'art. 15 § 1 degli *Statuti*, al Decano della Facoltà spetta:

a) ammettere gli studenti a norma degli *Statuti*;
b) approvare i piani di studio;
c) consentire corsi opzionali presso altre Facoltà o Università;
d) presiedere alla discussione della tesi dottorale.

Art. 14 - *Consiglio di Facoltà*

1. Il Consiglio di Facoltà si riunisce almeno tre volte l'anno e ogni volta che il Decano lo giudichi opportuno o su richiesta di una terza parte dei membri.

2. Oltre a quanto stabilito dagli *Statuti* (art. 16), al Consiglio di Facoltà spetta:

a) dare indicazioni al Decano e al suo Consiglio circa le integrazioni a curricoli di studi espletati (*Statuti*, art. 28 § 1c);

b) determinare i tesari per gli esami di Baccalaureato e di Licenza. I tesari, da rivedersi ogni tre anni, devono essere a disposizione degli studenti in Segreteria;

c) approvare il tema della tesi dottorale e nominare il Moderatore, indicato dallo studente, e i due Correlatori;

d) offrire suggerimenti al Consiglio della Biblioteca per l'aggiornamento bibliografico della Facoltà.

e) Introdurre l'insegnamento di singoli corsi o anche singole parti di un curriculum con mezzi di comunicazione elettronica, sempre in conformità con gli artt. 29 § 5 e 33, §§ 9-10 degli *Statuti*. In tal caso dovranno elaborarne le regole da approvarsi da parte del Senato accademico.

3. Le riunioni ordinarie del Consiglio di Facoltà si terranno secondo un calendario predisposto dallo stesso Consiglio, in previsione delle riunioni del Senato Accademico, e verranno pubblicate nell'Annuario Accademico. Le date indicate nel calendario hanno valore di prima convocazione.

Art. 15 - *Consiglio del Decano*

1. Il Consiglio del Decano, composto a norma degli *Statuti* (art. 16 § 2), è per sua natura un organo consultivo, a meno che per singoli casi non sia stabilito diversamente.

2. Oltre a quanto stabilito dall'art. 22 § 1 degli *Statuti*, al Consiglio del Decano spetta:

a) determinare eventuali piani di studio integrativi in conformità a quanto stabilito dal Consiglio di Facoltà;

b) fissare sessioni straordinarie di esami ai gradi, previa domanda scritta da parte degli studenti interessati ed ottenuto il parere favorevole della commissione esaminatrice.

Art. 16 - *Procedura dei Consigli*

1. I Consigli vengono convocati dai rispettivi presidenti, con apposito «ordine del giorno», almeno otto giorni prima della seduta, salvo casi urgenti.

2. Per la validità delle sessioni si richiede il quorum della maggioranza assoluta in prima convocazione; in seconda convocazione, non soggetta al termine minimo degli otto giorni di cui al § 1, decidono i presenti.

3. Qualora un Consiglio non abbia potuto prendere le decisioni di sua competenza, la decisione spetterà ad istanza superiore.

Art. 17 - *Manifestazione dei suffragi*

1. Per quanto riguarda le elezioni per scheda, ci si attenga al can. 119,1° del *Codex Iuris Canonici*, con le seguenti particolarità.

a) Il delegato dei docenti al Senato, al Consiglio di Facoltà o di Istituto, può essere eletto anche per mezzo di schede da consegnare entro il termine prefissato.

b) Viene eletto colui che, al primo scrutinio, ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta, al secondo scrutinio saranno eleggibili i due candidati più votati.

c) (i) Qualora siano più di due a riportare lo stesso numero di voti, passano al secondo scrutinio i due professori che da più tempo, presso la nostra Università, fanno parte dello stesso ordine di docenti di cui si elegge il delegato; in caso di un'ulteriore parità, i due più anziani di età.

(ii) Parimenti, qualora al secondo posto siano due o più a riportare lo stesso numero di voti, passa al secondo scrutinio colui che da più tempo, presso la nostra Università, fa parte dello stesso ordine di docenti di cui si elegge il delegato; in caso di un'ulteriore parità, il più anziano di età.

d) Al secondo scrutinio, risulterà eletto chi avrà ottenuto più voti o, nel caso di parità, colui che da più tempo, presso la nostra Università, fa parte dello stesso ordine di docenti di cui si elegge il delegato; in caso di un'ulteriore parità, il più anziano di età.

2. Nelle elezioni fatte per ballottaggio o per beneplacito orale si richiede la maggioranza assoluta dei suffragi.

3. Le delibere prese in sede di Consiglio hanno valore in quanto attinenti alla competenza del Consiglio stesso e adottate con la maggioranza dei suffragi prevista dal can. 119, 2° del *Codex Iuris Canonici.*

4. I delegati dei Professori non stabili, degli Assistenti e degli Studenti non hanno diritto di voto nelle decisioni che riguardano le persone a norma degli *Statuti*, art. 16 § 1b.

TITOLO TERZO
I DOCENTI DELL'UNIVERSITÀ
(*Statuta*, artt. 19-26)

Art. 18 - *Promozione dei Docenti*

1. Oltre ai requisiti stabiliti dalla Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* art. 25, dall'art. 22 delle Norme applicative ad essa annesse e dagli *Statuti,* artt. 20 §§ 3-4 e 21, per la promozione dei Professori a Straordinari e Ordinari si richiede la valutazione da parte di una apposita Commissione (*Statuti*, art. 22 § 5) il cui parere verrà trasmesso al Consiglio di Facoltà, al Senato Accademico e al Gran Cancelliere.

2. La Commissione, nominata dal Rettore, è composta da tre professori esperti in materia, di cui almeno uno sia scelto fuori dell'Università. Tra questi il Rettore indica il Presidente della Commissione.

3. Nel formulare il proprio giudizio, la Commissione esaminerà i lavori scientifici del candidato come previsto dagli artt. 25 e 28 della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* e dall'art. 22 delle Norme applicative ad essa annesse.

4. Il giudizio della Commissione deve essere individuale e collegiale e dato per iscritto.

Art. 19 - *Doveri dei Professori*

1. In base alla loro scelta professionale, i Professori devono preoccuparsi di assolvere convenientemente ai doveri del proprio ufficio, sia riguardo alla docenza, che riguardo all'assistenza accademica degli studenti. Eventuali assenze vanno autorizzate dal Rettore udito il Decano.

2. Nell'ambito della ricerca, i Professori hanno il diritto-dovere di collaborare alle collane dell'Università e alla rivista *Antonianum*.

3. La disponibilità dei professori per gli studenti viene organizzata secondo orari concordati.

4. I doveri di cui in questo articolo, si applicano ai professori incaricati ed invitati nella misura congrua al loro *status*.

Art. 20 - *Professori invitati e Assistenti*

1. I Decani e i Presidi, uditi i propri consigli, all'inizio del secondo semestre indicano al Rettore i nominativi degli Assistenti e dei Professori da invitare per la docenza nell'anno accademico successivo (*Statuti*, art. 22 § 1).

2. a) L'Assistente svolge la sua attività accademica sotto la guida e la responsabilità del rispettivo Professore stabile o del Decano della Facoltà;

b) per la validità degli atti giuridici emessi da un Assistente si richiede la firma del rispettivo Professore stabile o, in sua mancanza, del Decano della Facoltà.

Art. 21 - *Cessazione dall'ufficio*

I professori che desiderano rinunciare all'ufficio prima del compimento dei 70 anni (cf. *Statuti,* art. 25 § 2), lo comunichino con un anno di anticipo.

TITOLO QUARTO
GLI STUDENTI
(*Statuta*, artt. 27-31)

Art. 22 - *Immatricolazione e iscrizioni*

1. Le immatricolazioni e le iscrizioni si effettuano presso la Segreteria Generale dell'Università, secondo le scadenze fissate dall'Annuario Accademico.

2. Al momento dell'iscrizione ogni studente presenterà copia autentica degli studi compiuti e tutti gli altri documenti richiesti dalla Segreteria.

3. Per tutto ciò che riguarda la prima e le successive iscrizioni ci si attenga a quanto determinato nell'Annuario Accademico.

Art. 23 - *Ammissione ai diversi Cicli*

1. Gli studenti sprovvisti del titolo statale richiesto nella propria nazione per l'ammissione all'Università civile (*Statuti*, art. 28 § 1a) possono essere iscritti al Primo Ciclo della Facoltà alle seguenti condizioni:

a) che abbiano compiuto gli studi secondari in una scuola di formazione umanistica riconosciuta dall'Istituto religioso o della Diocesi di provenienza;

b) che presentino l'attestato autentico rilasciato dalle autorità della scuola frequentata, comprendente l'elenco delle discipline e dei voti riportati nei relativi esami, la cui media non sia inferiore a 8/10;

c) che si iscrivano inizialmente come «straordinari». Se alla fine del primo anno avranno raggiunto almeno la media di 8/10, vengono iscritti come «ordinari», onde poter accedere ai gradi accademici;

d) che se una disciplina non sia stata insegnata, oppure lo è stata in modo insufficiente, la Facoltà esiga che si supplisca in tempo opportuno allo studio mancante e se ne sostenga l'esame (cf. Norme applicative alla VG, 26 § 4);

e) che abbiano una congrua conoscenza della lingua latina affinché possano comprendere ed usare le fonti e i documenti della Chiesa (cf. Norme applicative alla VG, 26 § 3);

f) che si applichi l'art. 27 § 3 degli *Statuti* nei casi di rifugiati, profughi e persone in situazioni analoghe sprovvisti della regolare documentazione richiesta.

2. Per l'ammissione al Secondo Ciclo si richiede almeno la media di 8/10 come voto complessivo finale del Primo Ciclo.

3. Per l'ammissione al Terzo Ciclo si richiede la media di 8,5/10, salvo il caso in cui le Ordinazioni Particolari delle singole Facoltà determinano diversamente.

4. Le lingue, di cui all'art. 28 § 4 degli *Statuti*, sono quelle comunemente accettate nelle assemblee internazionali. Ad ogni Facoltà spetta il compito di determinare concretamente le lingue richieste per l'ammissione a ciascun Ciclo.

TITOLO QUINTO
OFFICIALI E PERSONALE AUSILIARIO
(*Statuta*, art. 32)

Art. 24 - *Segretario Generale*

Oltre a quanto stabilito dall'art. 32 § 2a degli *Statuti*, al Segretario Generale compete:

a) sovrintendere al regolare funzionamento della Segreteria Generale dell'Università e, nell'ammissione degli studenti, di espletare le pratiche ordinarie;

b) redigere il *Liber Triennalis*.

Art. 25 - *Direttore della Segreteria*

1. Il Vice-Segretario Generale dell'Università (*Statuti*, art. 32 § 2b) funge anche da Direttore della Segreteria. Nell'espletamento del suo ufficio è coadiuvato da alcuni addetti alla Segreteria, nominati dal Rettore.

2. Al Direttore della Segreteria compete il lavoro di coordinamento della Segreteria stessa, specialmente in rapporto all'ammissione degli studenti, alle tasse scolastiche e al rilascio dei

documenti, che saranno firmati dal Segretario Generale o, in sua assenza, dallo stesso Direttore in quanto Vice-Segretario Generale dell'Università.

3. Il Direttore della Segreteria procurerà di dare le comunicazioni riguardanti la vita accademica dell'Università, di preparare l'orario delle lezioni e degli esami in collaborazione con i Decani e i Presidi.

Art. 26 - *Direzione della Biblioteca*

1. La Biblioteca dell'Università, in quanto è finalizzata a favorire e ad incrementare l'attività scientifica della comunità accademica, è retta dal Direttore e dal Consiglio della Biblioteca.

2. Al Direttore della Biblioteca, nominato a norma dell'art. 32 § 1 degli *Statuti*, compete:

a) curare la conservazione, il rinnovamento e l'incremento del patrimonio librario;

b) favorire l'uso della Biblioteca, nel rispetto del regolamento approvato dal Senato Accademico.

c) redigere annualmente la relazione sull'andamento della Biblioteca da inviare al Rettore.

3. Il Direttore, nell'espletamento del suo ufficio, è coadiuvato dagli Addetti alla Biblioteca nominati a norma dell'art. 32 § 3b degli *Statuti*. Agli stessi compete:

a) la cura e il buon ordine del catalogo bibliografico, dei periodici e delle collane;

b) il servizio agli utenti.

4. Il Consiglio della Biblioteca, nominato a norma dell'art. 32 § 3b degli *Statuti* e presieduto dal Direttore, viene convocato almeno due volte durante l'anno accademico; inoltre quando il Direttore lo ritiene necessario e quando viene richiesto da almeno un terzo dei consiglieri.

5. Al Consiglio della Biblioteca compete:

a) seguire la gestione generale della Biblioteca;

b) trattare l'aggiornamento dei vari settori della Biblioteca e decidere gli opportuni acquisti;

c) trattare e decidere gli scambi;

d) seguire lo sviluppo dell'automazione della Biblioteca;

e) preparare i preventivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione (Ordinazioni, art. 28 § 3a);

f) offrire dei suggerimenti per una facile e fruttuosa utilizzazione dei vari settori della Biblioteca.

Art. 27 - *Amministrazione della Biblioteca*

1. La Biblioteca dispone di un proprio fondo, fissato all'inizio di ogni anno dal Gran Cancelliere sulla base del preventivo elaborato dal Consiglio della Biblioteca e approvato dal Consiglio di Amministrazione (art. 28 § 3a).

2. L'amministrazione del «fondo della Biblioteca» è affidata all'Economo dell'Università, al quale competono tutte le operazioni amministrative.

3. I sussidi che vengono erogati per l'amministrazione straordinaria della Biblioteca devono essere equamente ripartiti per l'aggiornamento bibliografico delle rispettive Facoltà.

Art. 28 - *Economo e Amministrazione dell'Università*

1. All'Economo fa capo tutta l'amministrazione dell'Università: Segreteria, Edizioni *Antonianum*, Aula Magna, Biblioteca.

2. Nell'espletamento del suo ufficio, l'Economo dell'Università è coadiuvato da un Consiglio di Amministrazione, nominato a norma dell'art. 32 § 4b degli *Statuti*.

3. Il Consiglio per gli Affari Economici viene convocato dall'Economo almeno due volte durante l'anno accademico. Ad esso compete:

a) preparare i preventivi da presentare al Gran Cancelliere per la debita approvazione;

b) esprimere il proprio parere sulle spese straordinarie;

c) presentare al Senato Accademico la revisione delle tasse accademiche;

d) rivedere periodicamente le gratifiche da dare ai professori esterni e suggerire le variazioni da sottoporre alla approvazione del Senato Accademico.

4. A fine anno, l'Economo dell'Università presenterà al Consiglio di Amministrazione e, per la loro parte, ai Consigli della Biblioteca e delle Edizioni *Antonianum*, il resoconto dell'amministrazione. Tramite il Rettore, lo stesso resoconto sarà inviato al Gran Cancelliere.

5. Eventuali depositi bancari sono amministrati dall'Economo dell'Università, la cui firma è associata alla firma del Rettore.

6. Il rappresentante legale dell'Università è il Rettore *pro tempore* a meno che, in un caso particolare, non vi sia la necessità per il Gran Cancelliere stabilire diversamente.

Art. 29 - *Addetti all'Università*

Oltre al Personale Ausiliario (*Statuti*, art. 32 § 5), che fa parte della comunità accademica, eventuali altri servizi siano regolati sul piano sindacale a norma di legge.

Art. 30 - *Edizioni «Antonianum»*

1. Alle Edizioni *Antonianum* è preposto un Direttore, eletto per ballottaggio dal Senato accademico su proposta del Rettore. Nell'espletamento del suo ufficio, il Direttore è coadiuvato da un Vice-Direttore e da un Segretario di redazione, nominati dal Rettore.

2. Il Consiglio delle Edizioni *Antonianum* è costituito dal Direttore, dal Vice Direttore, dal Segretario e dai Decani delle Facoltà di Teologia, Diritto Canonico e Filosofia.

3. Le Edizioni *Antonianum* pubblicano anzitutto le collane per i professori e una per gli studenti (*Studia Antoniana*).

È di competenza del Senato Accademico aprire o chiudere una collana dell'Università e autorizzare eventuali coedizioni con altre case editrici, parimenti accordi con agenzie librarie.

4. La pubblicazione delle tesi con qualifica *summa cum laude* nella collana *Studia Antoniana* avviene su suggerimento del Decano della Facoltà, sentito il parere del Moderatore e dei due Correlatori. Questo parere non si identifica con il *vidimus et approbamus*, ma deve essere dato «ad hoc».

Lo studente può essere opportunamente invitato a sostenerne i costi in tutto o in parte.

5. Al Consiglio spetta:

a) curare il livello scientifico delle collane e quindi, *servatis de iure servandis*, ottenuta l'approvazione del Senato (cf. *Statuti*, art. 12 § 4a), decidere la pubblicazione dei libri in esse;

b) promuovere la collaborazione dei professori con le collane e la rivista;

c) promuovere la divulgazione delle pubblicazioni dell'Università, anche, premesse le debite autorizzazioni, attraverso proposte di eventuali «coedizioni» o accordi con agenzie librarie;

d) esprimere il proprio parere sulle spese straordinarie.

6. Il preventivo delle Edizioni rientra in quello dell'Università.

7. Amministratore delle Edizioni *Antonianum* è l'Economo dell'Università.

Art. 31 - *La Rivista «Antonianum»*

1. *Antonianum* è la Rivista interdisciplinare e principale dell'Università.

2. Il Direttore della Rivista, eletto per ballottaggio dal Senato Accademico su proposta del Rettore, è coadiuvato da un Vice-Direttore e da un Segretario di redazione, nominato dal Rettore, udito lo stesso Direttore.

3. Il Direttore è affiancato dal Consiglio di Direzione comprendente i Decani delle Facoltà di Teologia, Diritto Canonico e Filosofia, che egli presiede.

4. Il Direttore si avvale opportunamente dell'opera del Consiglio Scientifico, i cui membri vengono da lui scelti su proposta dei Decani *pro competentia*.

5. Il Consiglio promuova la collaborazione dei professori con la Rivista

6. Il preventivo della Rivista *Antonianum* rientra in quello dell'Università.

7. Amministratore della Rivista *Antonianum* è l'Economo dell'Università.

Art. 32 - *Aula Magna*

1. L'Aula Magna dell'Università e i locali ad essa adiacenti, oltre che direttamente agli scopi dell'Università medesima, della cui sede sono parte integrante, possono essere adibiti anche ad altre prestazioni di carattere religioso, culturale o sociale, purché siano consentanee alla dignità e all'indole della Pontificia Università, osservata ogni norma di legge applicabile.

2. Le decisioni da prendere di volta in volta, sempre in conformità al precedente paragrafo 1, spettano alle massime Autorità accademiche o a chi da loro a ciò deputato, salve disposizioni e accordi in atto all'entrata in vigore di queste Ordinazioni.

TITOLO SESTO
ORDINAMENTO DEGLI STUDI
(*Statuta*, artt. 33-37)

Art. 33 - *Piani di studio*

1. Conformemente alle scadenze pubblicate sull'Annuario Accademico, lo studente presenterà il proprio piano di studio, nella modalità indicata dalla Segreteria, che sarà soggetto a revisione e approvazione da parte dell'autorità di competenza.

2. Lo studente sarà ammesso agli esami delle singole discipline solo se queste risultano nel piano di studio.

3. Il piano di studio comprende i corsi obbligatori e opzionali previsti dal proprio ciclo di studi.

4. Consegnato in Segreteria con la firma dell'autorità competente (Decano/Preside), il piano di studio è riformabile solo con il consenso della stessa autorità, ma non oltre il tempo indicato nell'Annuario Accademico.

5. La Segreteria tiene conto di eventuali dispense quando la richiesta avvallata dall'autorità competente (Decano/Preside) viene presentata per iscritto entro le date di scadenza pubblicate sull'Annuario Accademico.

Art. 34 - *Ammissione agli esami*

1. Terminato il corso, lo studente può sostenere il rispettivo esame nelle quattro sessioni successive. Per ogni esame, rinviato ad una sessione posteriore, è prevista la sovrattassa come indicato nell'Annuario Accademico.

2. Per poter sostenere l'esame, lo studente deve presentare domanda alla rispettiva segreteria amministrativa nei tempi e nei modi previsti e adeguatamente resi noti dalla stessa.

3. Gli studenti che non siano in regola con gli adempimenti amministrativi di Segreteria non possono essere ammessi agli esami, salvo speciale autorizzazione da parte della medesima.

4. La tesi dottorale deve prevedere tra le 200 e le 300 pagine.

5. Alla consegna della tesi dottorale in Segreteria in triplice copia e in formato digitale (PDF; cf. *Statuti,* art. 40 § 4), lo studente deve firmare la dichiarazione di essere autore dell'intero testo (salvo citazioni indicate tali), e che lo stesso non è stato consegnato, né in toto né in parte, ad altra Università o centri di studi, parimenti che il testo della tesi non è stato pubblicato (cf. *Statuti,* art. 29 § 6).

6. Per procedere alla discussione della tesi dottorale si richiede l'autorizzazione del Rettore.

Art. 35 - *Esami*

1. Il verbale dell'esame, sul quale il professore registra il voto, va riconsegnato alla Segreteria di volta in volta.

2. Lo studente è libero di ritirarsi sia durante l'esame orale che durante la prova scritta di propria iniziativa o su invito degli esaminatori. In questo caso sul verbale della Segreteria si

apporrà la sigla R (= ritirato) e l'esame sarà rinviato ad altra sessione. Per i fuori corso ci si attiene a quanto stabilito dall'art. 39 § 1.

3. Qualora la valutazione venga comunicata durante la sessione dell'esame, lo studente ha ugualmente la facoltà di ritirarsi come stabilito nel numero precedente.

4. Lo studente che non raggiunge il voto minimo previsto per l'esame (6/10), può ripeterlo una sola volta nell'ambito delle sessioni previste (cf. art. 34 § 1 sopra). Dopo una seconda insufficienza, l'ammissione ad ulteriore ripetizione spetta al Decano con al suo Consiglio.

5. Qualora l'esame sia stato ripetuto con esito sufficiente, è soltanto quest'ultimo voto che viene considerato ai fini di ogni eventuale calcolo della media dei voti.

6. In casi speciali è consentito al Decano nominare una Commissione esaminatrice.

7. Il voto registrato non potrà più essere modificato, fermo restando le altre disposizioni di questo articolo.

8. Gli esami fatti conservano validità per cinque anni. Dopo cinque anni e non oltre dieci anni, il Consiglio del Decano valuterà caso per caso la validità. Dopo dieci anni nessun corso sarà convalidato.

Art. 36 - *Valutazione e voti*

1. I voti degli esami annuali e semestrali, e il voto degli esami ai gradi, vengono trasmessi alla Segreteria Generale dai singoli professori o dal Presidente della commissione.

2. La modalità per la valutazione delle «esercitazioni», di cui all'art. 34 § 2 degli *Statuti*, viene stabilita da ogni singola Facoltà.

3. Il giudizio sulla dissertazione dottorale deve essere registrato per iscritto, consegnato alla Segreteria Generale prima della discussione e conservato nella cartella dello studente.

4. In detto giudizio si dichiari se la tesi è degna di pubblicazione e, in caso affermativo, si indichi la parte che comunque si deve pubblicare per il rilascio del diploma.

5. Gli attestati degli esami sostenuti potranno essere ritirati dagli studenti personalmente in Segreteria e inoltre saranno visibili e scaricabili nell'area riservata a loro nel sito dell'Università.

6. Il voto sarà espresso in decimi:

a) il voto minimo è 6/10;

b) i voti e le qualifiche sono:

- 6/10: *probatus;*
- 7/10: *bene probatus;*
- 8/10: *cum laude probatus;*
- 9/10: *magna cum laude probatus;*
- 9,6/10: *summa cum laude probatus.*

Art. 37 - *Esami fuori sessione*

1. Non è consentito fare esami fuori sessione senza l'autorizzazione del Decano, previa disponibilità dell'esaminatore.

2. La discussione della tesi dottorale fuori della sessione ordinaria può essere autorizzata dal Decano per giusta e ragionevole causa, previo accordo con il Moderatore e i Correlatori.

3. Per ogni esame fuori sessione è prevista una sovrattassa come indicato dall'Annuario Accademico.

Art. 38 - *Computo delle medie finali*

1. La media dell'esame di Baccalaureato risulta dalla media delle discipline del Primo Ciclo e dal voto dell'esame finale.

2. La media dell'esame di Licenza risulta dalla media delle discipline del Secondo Ciclo e dal voto dell'esame finale conformemente alle modalità proprie di ciascuna Facoltà.

3. Il voto dell'esame finale del Dottorato risulta dal seguente computo: per 1/4 dalla media dei voti delle discipline del Terzo Ciclo e per 3/4 dalla media dei voti della tesi e, eventualmente, della relativa discussione.

4. Gli esami dei corsi per il Terzo Ciclo - con i relativi voti - frequentati in altre Facoltà possono essere riconosciuti a norma dell'art. 40 § 1 di queste Ordinazioni.

Art. 39 - *Studenti fuori corso*

1. Gli studenti fuori corso sono tenuti anch'essi a iscriversi annualmente per conservare il diritto di sostenere gli esami nelle sessioni stabilite, a norma di queste Ordinazioni.

2. In caso di iscrizioni ritardate, si applicano le tasse scolastiche in vigore al momento dell'iscrizione.

3. Trascorso un quinquennio, gli studenti fuori corso, per conservare i loro diritti, devono rinnovare per un anno l'iscrizione come ordinari, dopodiché sono consentiti altri cinque anni come studenti fuori corso. Ravvisata la necessità di aggiornare le conoscenze acquisite nel corso degli studi, il Consiglio del Decano può determinare un piano di studio di aggiornamento a norma dell'art. 15 § 2a di queste Ordinazioni.

4. Dopo cinque anni di fuori corso, spetta allo studente chiedere il rinnovo dell'approvazione del titolo della tesi, o l'approvazione di un titolo differente; è di competenza del Consiglio del Decano o del Preside accogliere la domanda di rinnovo dell'approvazione, e parimenti il reincarico della commissione precedentemente costituita. Invece, l'approvazione di un nuovo titolo o di cambi di membri della commissione spetta al Consiglio di Facoltà.

5. Non è consentito iscriversi come studente ordinario contemporaneamente in altre Facoltà.

Art. 40 - *Riconoscimento degli studi*

1. Affinché siano riconosciuti gli studi compiuti presso altri centri accademici, deve essere esibita ed accettata dalla Segreteria dell'Università la documentazione autentica comprovante il loro compimento.

2. Il riconoscimento dei singoli corsi e relativi esami è effettuato dall'autorità di competenza (Decano/Preside).

3. Il riconoscimento delle discipline di un intero ciclo accademico è effettuato dal Rettore su richiesta dell'interessato approvata del Decano.

4. La richiesta di tale riconoscimento deve essere corredata:

a) certificazione originale rilasciata dall'organo competente della Scuola di provenienza, con l'elenco completo degli esami sostenuti e dei voti conseguiti;

b) documentazione riguardante la descrizione delle discipline.

5. Ogni riconoscimento sia dato per iscritto e sia conservato nella Segreteria Generale. Una copia del riconoscimento dovrà essere consegnata anche allo studente.

TITOLO SETTIMO
GRADI ACCADEMICI
(*Statuta*, artt. 38-41)

Art. 41 - *Criterio generale*

Per il conseguimento di un grado accademico è necessaria l'iscrizione almeno annuale come studente ordinario.

Art. 42 - *Comunicazione degli esiti finali*

1. L'esito degli esami finali per il conseguimento dei gradi viene comunicato agli studenti tramite la Segreteria.

2. Terminata la discussione della tesi dottorale, il Segretario Generale dichiara che il candidato ha concluso il proprio curricolo di studi e ne attesta il titolo corrispondente.

3. Per conseguire il titolo di Dottorato, con rispettivo diploma, si richiede la pubblicazione o dell'intera tesi o di una parte («estratto») di almeno 50 pagine, inclusa la bibliografia e l'indice generale.

4. Qualora siano passati tre anni dalla discussione della tesi senza che sia stato pubblicato almeno un estratto richiesto per il rilascio del diploma, la Segreteria ne dà avviso al Decano o al Preside perché, udita la Commissione, o nell'occorrenza il suo Consiglio, richieda eventuali aggiornamenti del testo e della bibliografia.

PARTE II
ORDINAZIONI PARTICOLARI

TITOLO PRIMO
FACOLTÀ DI TEOLOGIA
(*Statuta*, artt. 42-49)

Art. 43 - *Scopo della Facoltà*

1. La Facoltà di Teologia, operando nel rispetto del metodo scientifico che le è proprio nonché dell'indole e del metodo propri a ciascuna disciplina teologica, nella fedeltà al Magistero ecclesiale, si propone di offrire una trattazione approfondita e sistematica della dottrina cattolica, attinta al deposito della fede, e di promuovere, alla luce della Verità rivelata, il dialogo con le culture e le religioni del mondo contemporaneo (*Statuti*, art. 42 § 1).

2. Nel conseguire questo fine, la Facoltà di Teologia si ispira alla «Scuola Francescana» e alla sua tradizione; perciò si avvale anche del programma della Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani.

Art. 44 - *Struttura della Facoltà*

La Facoltà di Teologia è retta dal Decano e dal Consiglio della Facoltà. Il Decano e coadiuvato dal Vice-Decano e dal proprio Consiglio (*Statuti*, artt. 14-16).

Art. 45 - *Le cattedre*

1. L'istituzione delle cattedre è di competenza del Consiglio di Facoltà in conformità all'art. 3 di queste Ordinazioni.

2. L'elenco attuale delle cattedre è riportato in appendice a queste Ordinazioni. Comunque, per l'attuale elenco delle cattedre delle Specializzazioni in Spiritualità, in Studi Ecumenici e in Teologia Fondamentale si rinvia alle rispettive Ordinazioni Peculiari.

Art. 46 - *Il Decano della Facoltà*

Oltre a quanto stabilito dagli *Statuti* (art. 15 § 1) e dalle Ordinazioni Generali (art. 13), al Decano spetta:

a) accogliere gli studenti che chiedono di iscriversi, verificare la loro formazione accademica ed ammettere ai diversi cicli;

b) chiedere il parere di una commissione nominata «ad hoc» per valutare il curricolo degli studenti provenienti da altre istituzioni accademiche che intendono iscriversi al terzo ciclo;

c) determinare, insieme alla suddetta commissione e udito il parere del suo Consiglio (cf. *Statuti*, art. 45 § 2), i corsi integrativi per l'ammissione al terzo ciclo degli studenti in possesso di una Licenza con specializzazione differente da quella alla quale intendono iscriversi;

d) formare, insieme al suo Consiglio, le Commissioni per gli esami di Baccalaureato e di Licenza in teologia dogmatica (le commissioni per gli esami di Licenza in spiritualità vengono formate dal Consiglio dell'IFS);

e) nominare i delegati della Facoltà per presiedere la sessione finale di esami nei centri di studio affiliati, aggregati o incorporati;

f) provvedere, a tempo opportuno, all'elezione dei rappresentanti dei docenti aggiunti e incaricati, nonché dei rappresentanti degli studenti, al Consiglio di Facoltà per l'anno accademico in corso;

g) udito il parere del suo Consiglio, presentare al Consiglio di Facoltà le candidature dei docenti per la nomina ad aggiunto, per la promozione a straordinario e ordinario, per il conferimento del titolo di emerito (cf. *Statuti*, artt. 21 e 22);

h) informare il Consiglio di Facoltà sulle decisioni prese in merito agli studenti iscritti al terzo ciclo per i quali è stato elaborato un piano di studio integrativo (cf. *Statuti*, art. 28 § 1d);

i) convocare, insieme al suo Consiglio, riunioni periodiche dei docenti che insegnano nel primo e nel secondo ciclo, per valutare l'andamento del percorso formativo, della didattica e del lavoro personale degli studenti.

Art. 47 - *Consiglio di Facoltà*

1. Oltre a quanto stabilito dagli *Statuti* (artt. 16 § 1; 22 §§ 2.3.4; 25 §§ 3 e 5; 28 § 1c,d; 29 § 4; 36 § 1; 40 § 3; 43 §§ 2-3; 48 § 2 e 49 § 2), al Consiglio della Facoltà di Teologia spetta:

a) programmare seminari di ricerca interdisciplinare per i professori;

b) programmare giornate di studio o altre iniziative culturali e determinare sia i crediti (ECTS) da assegnare agli studenti che vi partecipano, che le condizioni per acquisirli;

c) approvare gli argomenti delle tesi dottorali e nominare i rispettivi moderatori e correlatori;

d) nominare i visitatori per i centri di studio che chiedono di collegarsi o sono già collegati alla Facoltà mediante l'affiliazione, l'aggregazione o l'incorporazione; parimenti per i centri di studio che chiedono di rinnovare l'affiliazione o l'aggregazione;

e) stabilire le modalità di elaborazione dei tesari per l'esame finale di baccalaureato e di licenza, e approvare i medesimi tesari.

2. I rappresentanti degli studenti, parimenti, i rappresentanti dei professori non stabili, non assistono alla discussione e non partecipano alla votazione su casi stabiliti dall'art. 16 § 1b) degli *Statuti*.

Art. 48 - *Consiglio del Decano*

Oltre a quanto stabilito dalle Ordinazioni Generali e dalle Ordinazioni Particolari, al Consiglio del Decano spetta:

a) approvare l'argomento delle tesi di Licenza in Teologia Dogmatica;

b) nominare le commissioni per gli esami di Baccalaureato e di Licenza in Teologia Dogmatica;

c) nominare la commissione per ammettere al secondo ciclo gli studenti che non sono in possesso del titolo di baccalaureato e stabilire quando lo studente deve sostenere il relativo esame;

d) approvare i corsi integrativi per ammettere al terzo ciclo gli studenti in possesso di una Licenza in specializzazione diversa dalla specializzazione alla quale intendono iscriversi;

e) determinare i corsi integrativi per gli studenti che, a giudizio del Decano, hanno seguito altrove un curricolo di studio insufficiente;

f) determinare i programmi di studio, di cui all'art. 47 §§ 3-5 degli *Statuti*.

Art. 49 - *Iscrizioni alla Facoltà*

1. Per iscriversi al Primo Ciclo della Facoltà, oltre a quanto stabilito dagli *Statuti* (art. 28 § 1a) e dalle Ordinazioni Generali (art. 23 § 1), si richiede il Baccalaureato in Filosofia, oppure un biennio di studi filosofici che comprenda le discipline filosofiche previste per il corso istituzionale teologico.

2. Per iscriversi al Secondo Ciclo della Facoltà, oltre a quanto prescritto dagli *Statuti* (art. 28 § 1b) e dalle Ordinazioni Generali (art. 23 § 2), si richiede il Baccalaureato in Teologia, oppure l'esame di ammissione per gli studenti che sono sprovvisti del Baccalaureato, oppure il sessennio filosofico-teologico espletato in un centro di studio approvato dall'autorità ecclesiastica. Il compimento del sessennio sia debitamente attestato da un certificato comprovante gli esami sostenuti, i voti riportati ed eventualmente le altre esperienze formative.

3. Per iscriversi al Terzo Ciclo, oltre a quanto prescritto dagli *Statuti* (art. 28 § 1d) e dalle Ordinazioni Generali (art. 23 § 3), sono richieste una media di 9/10 e la Licenza in Teologia nella specializzazione cui s'intende iscriversi, salvo autorizzazione di scegliere una specializzazione differente a norma degli artt. 46c e 48d di queste Ordinazioni.

Art. 50 - *Ordinamento del Primo Ciclo Teologico*

1. Premesso il Baccalaureato in Filosofia oppure il biennio filosofico (*Statuti*, art. 47 § 1), il primo ciclo teologico si svolge in tre anni o sei semestri (*Statuti*, art. 47 §§ 1-4). L'offerta formativa globale comprende discipline principali e ausiliarie, seminari, giornate di studio ed esame finale, per un totale di 185 crediti (ECTS). Il programma globale del triennio è pubblicato sull'Annuario Accademico.

Il primo ciclo si conclude con il Baccalaureato in Teologia.

2. Per il conseguimento del Baccalaureato in Teologia si richiede:

a) l'espletamento dei corsi e delle attività formative previste nel programma pubblicato sull'Annuario Accademico;

b) la partecipazione al seminario di sintesi, che comporta la preparazione all'esame di Baccalaureato sulla base del percorso formativo previsto per il primo ciclo e del tesario approvato dal Consiglio di Facoltà;

c) l'esame finale.

3. L'esame finale, da sostenere davanti ad una commissione, si svolge secondo una delle seguenti modalità, a scelta dello studente e d'intesa con il direttore del seminario di sintesi:

a) discussione di un elaborato scritto, preparato sotto la guida di un docente, riguardante uno dei temi proposti dal tesario o un altro tema che lo studente intende approfondire a conclusione del suo percorso formativo;

b) esame orale su un percorso tematico di sintesi, preparato sotto la guida di un docente, elaborato sulla base del tesario o proposto dallo studente in base al curricolo formativo espletato durante il triennio.

4. Spetta allo studente comunicare alla Segreteria la modalità dell'esame di Baccalaureato entro il mese di aprile del terzo anno, compilando l'apposito modulo.

Art. 51 - *Ordinamento del Secondo Ciclo di Specializzazione*

1. Il secondo ciclo teologico di specializzazione si svolge in due anni o quattro semestri (cf. *Statuti*, art. 48 § 2). L'offerta formativa globale comprende discipline comuni, discipline di specializzazione, due seminari e due esercitazioni scritte, la partecipazione a giornate e convegni di studio o altri corsi, l'elaborazione della tesi di Licenza e l'esame finale, per un totale di 120 crediti (ECTS), distribuiti secondo lo schema pubblicato nell'Annuario Accademico.

Il secondo ciclo si conclude con il grado di Licenza specializzata (cf. *Statuti*, art. 48 § 3).

2. Dei 66 crediti (ECTS) destinati ai corsi, 9 sono riservati alle discipline comuni, 54 alle discipline di specializzazione - di cui 30 per le discipline obbligatorie e 24 per le discipline opzionali, 3 alla metodologia scientifica.

I corsi comuni alle specializzazioni in dogmatica e spiritualità sono:

- Cristologia
- Teologia Trinitaria
- Teologia Francescana

Nel piano di studio si possono inserire, per un totale di 12 crediti (ECTS), anche alcune discipline proposte da altre specializzazioni della stessa Facoltà o da altre Facoltà

Nel medesimo piano di studio, previo consenso del Decano o del Preside dell'IFS, possono essere aggiunti anche altri corsi, che superino i 120 crediti (ECTS) prescritti.

Di norma, gli esami consentiti nel corso di un semestre non possono superare i 18 crediti (ECTS). Il Decano o il Preside dell'IFS possono consentire un numero superiore di esami, dopo aver valutato il progetto formativo dello studente.

Nel secondo anno è tuttavia consentito di anticipare nel primo semestre alcuni corsi opzionali, per l'ammontare di 6 crediti (ECTS).

3. Per il conseguimento del grado accademico di Licenza, oltre al superamento di tutti gli esami e all'espletamento delle altre attività formative, si richiede:

a) una tesi di almeno 80 pagine, redatta conformemente alle indicazioni date nell'Annuario Accademico, sotto la guida del Moderatore e dei due Correlatori;

b) un esame orale sul tesario approvato dal Consiglio di Facoltà davanti a una commissione esaminatrice composta dal Moderatore della tesi e da due Correlatori.

4. L'esame di Licenza davanti a una commissione esaminatrice, composta dal Moderatore della tesi e dai due Correlatori, si svolge in due tempi: nella sua parte orale e nella sua parte scritta.

5. Il Consiglio di Facoltà può prevedere modalità differenziate di svolgimento dell'esame sul tesario, a seconda delle specializzazioni. Tali modalità vengono segnalate nell'Annuario Accademico.

6. Le norme per la presentazione della domanda riguardante la tesi e l'esame finale sono stabilite sia nell'Annuario Accademico, sia, rispettivamente, dal Decano per la specializzazione in dogmatica e dal Preside dell'IFS per la specializzazione in spiritualità.

Art. 52 - *Ordinamento del Terzo Ciclo al dottorato*

1. Il terzo ciclo teologico inizia con un primo anno nel quale lo studente è tenuto a frequentare il seminario/laboratorio (cui sono assegnati 12 crediti [ECTS]), finalizzato a preparare il progetto della tesi dottorale che necessita dell'approvazione del Consiglio di Facoltà.

Il terzo ciclo si conclude con il dottorato di specializzazione (cf. *Statuti*, art. 49 § 3).

2. Le norme per il seminario/laboratorio e per la presentazione della domanda per l'approvazione della tesi dottorale vengono notificate dal direttore del seminario di sintesi all'inizio delle lezioni.

3. Gli studenti che sono in possesso di una Licenza in teologia con specializzazione differente da quella nella quale intendono conseguire il Dottorato, sono ammessi a norma degli *Statuti,* artt. 45 §§ 1-2; 47 § 3a e 48 § 3.

4. I dottorandi possono partecipare ai seminari interdisciplinari organizzati per i professori, dai quali possono attingere argomenti e indicazioni di ricerca per il loro progetto di tesi dottorale. Nel loro piano di studio possono inserire corsi di specializzazione inerenti l'argomento della tesi dottorale.

5. La validità dell'argomento della tesi approvato dal Consiglio di Facoltà ha la durata di cinque anni.

6. Per quanto riguarda la discussione della tesi dottorale e la sua valutazione ci si attiene a quanto stabilito dalle Ordinazioni Generali.

Art. 53 - *Rapporti con i centri di studio collegati*

1. I rapporti tra la Facoltà di Teologia e i centri di studio collegati a vario titolo sono regolati dagli *Statuti* dell'Università, da queste Ordinazioni e dalla normativa particolare che regola i diversi centri di studio, di cui trattasi, in conformità alle disposizioni della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

2. I centri di studio collegati sono: gli istituti teologici affiliati, per il conferimento del grado accademico di Baccalaureato; l'Istituto di Studi Ecumenici, incorporato, per il conferimento del grado accademico di Licenza specializzata; l'Istituto Teologico di Murcia, aggregato, per il conferimento dei gradi accademici di Baccalaureato e di Licenza in Teologia Fondamentale.

3. Gli studenti che hanno conseguito il grado di Licenza in un centro di studio incorporato o aggregato e che intendono conseguire il Dottorato, devono iscriversi al terzo ciclo della Facoltà di Teologia.

Per essi, il programma da seguire nel primo anno del ciclo di Dottorato viene stabilito dal Consiglio di Facoltà, uditi i Consigli direttivi dei rispettivi centri di studio.

4. Spetta al Consiglio di Facoltà decidere in merito alla domanda, parimenti al rinnovo, dell'affiliazione, avvalendosi della collaborazione della *Commissio pro affiliatione*.

La *Commissio pro affiliatione*, eletta dal Consiglio di Facoltà, è composta dal Presidente e da due Consiglieri e dura in carica per un triennio.

5. Per quanto riguarda la domanda d'incorporazione o d'aggregazione, e parimenti di rinnovo delle stesse, il Consiglio di Facoltà si avvale della collaborazione di commissioni apposite, elette di volta in volta dal medesimo Consiglio.

Art. 54 - *Cattedra di studi mariologici B. «Giovanni Duns Scoto»*

1. In base alla convenzione che regola i rapporti tra la Pontificia Università Antonianum e la Pontificia Accademia Mariana Internazionale, è stata istituita, nell'ambito della Facoltà di Teologia, la cattedra di studi mariologici «B. Giovanni Duns Scoto».

2. La cattedra ha lo scopo di offrire agli studenti del secondo ciclo una formazione specializzata sulla Vergine Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa, con particolare attenzione al contributo della Scuola Francescana, in dialogo con le istanze della riflessione mariologica contemporanea.

3. Il programma prevede corsi e seminari per un totale di 24 ECTS, equamente distribuiti in quattro semestri.

4. Per quanti avranno acquisito i predetti 24 (ECTS) e avranno elaborato la tesi di Licenza o di Dottorato su un tema mariologico, è previsto che nel rispettivo diploma sia richiamata la «caratterizzazione in mariologia».

APPENDICE

Elenco delle cattedre della Facoltà di Teologia

1. Esegesi - Teologia biblica *(4 cattedre)*

   AT (2 cattedre)
   NT (2 cattedre)

2. Teologia fondamentale *(2 cattedre)*

   Ricerca teologica e rivelazione
   I contesti della teologia - Dialogo con la cultura e le culture

3. Dogmatica, Storia della teologia, Liturgia e Francescanesimo *(8 cattedre)*

   Teologia trinitaria
   Cristologia
   Ecclesiologia ed ecumenismo
   Mariologia
   Antropologia teologica ed escatologia
   Teologia francescana
   Liturgia
   Teologia sacramentaria

4. Morale *(3 cattedre)*

Morale fondamentale

Morale della persona

Morale sociale

5. Teologia pastorale *(1 cattedra)*

6. Storia della Chiesa e Patrologia *(4 cattedre)*

Archeologia cristiana e Storia antica
Storia medievale
Storia moderna e contemporanea
Patrologia

7. Teologia spirituale *(1 cattedra)*

Coincide con quella istituita nell'ambito dell'Istituto Francescano di Spiritualità

8. Giustizia e pace *(1 cattedra)*

Elenco delle cattedre dell'Istituto Francescano di Spiritualità (IFS)

Spiritualità biblica
Storia della spiritualità
Teologia spirituale sistematica
Storia e Teologia degli stati di vita
Scritti di S. Francesco e S. Chiara
Biografie e Leggende di S. Francesco e S. Chiara
Storia francescana
Spiritualità francescana sistematica
Psico-pedagogia della vita spirituale
Spiritualità e dialogo interreligioso

Elenco delle cattedre dell'Istituto di Studi Ecumenici (ISE)

Teologia biblica
Storia ecumenica delle chiese
Teologia ecumenica
Morale ecumenica
Teologia della creazione
Dialogo interreligioso

ISTITUTO FRANCESCANO DI SPIRITUALITÀ

Art. 55- *Origine e natura dell'Istituto*

1. L'IFS, promosso dall'OFMCap all'interno della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Antonianum, è nato dalla comune volontà dell'OFMCap e dell'OFM come strumento ed espressione di collaborazione scientifica e accademico-formativa nel settore della spiritualità.

2. Eretto canonicamente come Sezione di Specializzazione della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Antonianum, l'IFS segue le norme che regolano tutte le specializzazioni esistenti all'interno della stessa Facoltà (*Statuti Generali* e *Particolari*; Ordinazioni Generali e Particolari), salvo quanto diversamente stabilito dagli *Statuti Peculiari*, approvati dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

3. Queste Ordinazioni Peculiari sono redatte in conformità alla Convenzione stipulata in data 29 novembre 1990 tra il Ministro Generale OFM e il Ministro Generale OFMCap (*Liber Triennalis* 1987-1990, Roma 1991, 66-70).

Art. 56 - *Fine dell'Istituto*

1. Il fine dell'Istituto è determinato dagli *Statuti Generali* e *Particolari* della PUA e dagli *Statuti Peculiari* dell'IFS.

2. Per conseguire il proprio fine accademico e formativo nello studio della spiritualità generale e della spiritualità francescana in particolare, l'IFS si attiene fedelmente a quanto stabilito dagli *Statuti* per il conseguimento dei gradi accademici di Licenza e Dottorato, e da queste Ordinazioni Peculiari per quanto riguarda il Diploma di specializzazione in Spiritualità.

Art. 57 - *Configurazione delle cattedre*

1. Per quanto riguarda i corsi comuni della Licenza, l'IFS si regola a norma delle Ordinazioni della PUA (art. 51 §§ 1-2).

2. Variazioni nelle cattedre possono essere introdotte di comune accordo dai Ministri Generali firmatari della Convenzione.

3. L'assegnazione delle cattedre è regolata dalla Convenzione e relativo «Codicillo».

Art. 58 - *Regime peculiare dell'Istituto*

1. L'IFS è retto dal Preside e dal Consiglio dell'Istituto a norma degli *Statuti Peculiari* (art. 2) con l'autonomia funzionale, determinata da queste Ordinazioni Peculiari entro l'ordinamento generale della PUA e sotto l'autorità del Decano e del Consiglio della Facoltà di Teologia.

2. Il Preside è eletto per un triennio dal Consiglio della Facoltà di Teologia fra una terna di professori OFMCap che insegnano nella Facoltà da almeno un triennio. La terna è presentata al Gran Cancelliere della PUA dal Ministro Generale dell'OFMCap.

3. Al Preside spetta:

a) trattare le questioni riguardanti l'organizzazione e il buon funzionamento dell'Istituto;

b) approvare i piani di studio a nome del Decano.

c) trattare con il Decano i casi che necessitano un piano di studio particolare o del riconoscimento degli studi compiuti altrove se si tratta dei corsi ai gradi (Ordinazioni Generali, 40 § 2);

d) riconoscere i corsi ed esami per gli studenti che vanno al Diploma di specializzazione in spiritualità;

e) apporre la firma agli attestati accademici di licenza e di diploma.

4. Nell'esercizio del suo ufficio, il Preside è coadiuvato da un Vice-Preside e da un proprio Consiglio.

a) Il Vice-Preside è eletto per un triennio dal Consiglio dell'Istituto tra i professori OFM, che insegnano nell'Istituto da almeno tre anni. A lui spetta coadiuvare il Preside nell'esercizio del suo ufficio e sostituire il Preside assente o impedito.

b) Il Consiglio del Preside è costituito dal Preside, dal Vice-Preside e dal Segretario dello stesso Consiglio, scelto tra i professori che insegnano regolarmente nell'Istituto. Ad esso spetta:

1°. preparare l'ordine del giorno del Consiglio dell'Istituto;
2°. trattare questioni urgenti che necessitano di una soluzione in tempi rapidi;
3°. preparare il programma annuale ed altre attività dell'Istituto da sottoporre all'approvazione del Consiglio del medesimo;
4°. stabilire la modalità di assegnazione e il numero dei crediti relativi alle giornate di studio, alle visite di studio e alle altre attività formative al di fuori delle lezioni frontali.

5. Al Segretario spetta redigere il verbale del Consiglio dell'Istituto e del Consiglio del Preside.

6. Il Consiglio d' Istituto è composto da tutti i professori ordinari e straordinari, aggiunti e incaricati, e dai delegati degli studenti a norma degli *Statuti Peculiari* (art. 2). Ad esso spetta:

a) eleggere il Vice-Preside e il Segretario, a norma del paragrafo 4, a et b di questo articolo;

b) trattare le questioni riguardanti l'organizzazione e il buon funzionamento dell'Istituto, riguardo sia ai gradi che al Diploma, parimenti ad altri percorsi di studio gestiti dall'Istituto;

c) predisporre i programmi dei singoli anni accademici per il secondo e terzo ciclo di specializzazione (cf. Convenzione 2,3b) da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Facoltà, ed esprimere alle competenti autorità il proprio parere circa i professori da invitare «ad modum actus» (*Statuti*, art. 22 § 1);

d) organizzare i corsi e scegliere i professori per il Diploma di specializzazione in spiritualità;

e) proporre al Consiglio di Facoltà per tramite del Decano a norma degli *Statuti* della PUA (cf. artt. 20-22; 25), i nominativi dei professori dell'IFS per la nomina e per la promozione a straordinari, ordinari ed emeriti.

f) approvare l'argomento della tesi di Licenza e nominare i correlatori;

g) esprimere il proprio parere sull' argomento della tesi dottorale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Facoltà, parimenti suggerire i correlatori;

h) organizzare, in accordo con il Decano della Facoltà, giornate di studio, altre manifestazioni culturali, visite di studio ai luoghi francescani, ecc., a norma delle Ordinazioni Generali (art. 7). Tali attività sono parte integrante del curricolo accademico-formativo. Il programma è pubblicato di anno in anno nell'Annuario Accademico.

7. Per la sua attività di promozione, l'IFS può disporre di persone a ciò designate dai Ministri Generali firmatari della Convenzione.

Art. 59 - *Condizione per l'ammissione*

Per tutto ciò che riguarda l'immatricolazione, l'iscrizione, l'ammissione ai cicli di specializzazione, al corso al Diploma, ai Master e ad altre offerte formative e l'ordinamento degli studi, ci si attiene a quanto stabilito dagli *Statuti* e dalle Ordinazioni Generali della PUA.

Art. 60 - *Corso al Diploma*

1. Il corso al Diploma, in forma annuale (o due semestri) o biennale (o quattro semestri), è aperto a tutti coloro che sono in possesso di un titolo di scuola medio-superiore, o che dispongono di una preparazione equivalente da valutarsi dal Consiglio del Preside mediante colloquio.

2. Il corso offre una formazione organica a livello istituzionale universitario nelle discipline teologiche di base e in quelle specifiche della spiritualità generale e francescana a quegli studenti che non intendono conseguire i gradi accademici di Licenza e di Dottorato.

Art. 61 - *Curricolo degli studi*

1. Il curricolo degli studi alla Licenza e al Dottorato in Teologia con specializzazione in spiritualità è regolato dalle Ordinazioni della PUA (artt. 33-42; 51).

2. Il curricolo degli studi per il conseguimento del Diploma di specializzazione in spiritualità è regolato da questo paragrafo. Per il conseguimento del Diploma si richiedono 50 crediti (ECTS) per la forma annuale e 90 per la forma biennale, equamente distribuiti nei corrispondenti semestri.

Per la forma annuale:

a) 9 di formazione teologica fondamentale;

b) 33 di specializzazione, di cui:
   21 di discipline obbligatorie;
   12 di discipline opzionali.

c) 6 di carattere metodologico:
   3 di metodologia;
   3 di un seminario.

d) 2 di giornate di studio

Per la forma biennale:

a) 15 di formazione teologica fondamentale;

b) 60 di specializzazione, di cui:
   36 di discipline obbligatorie;
   24 di discipline opzionali.

c) 9 crediti di carattere metodologico:

3 di metodologia;
6 di seminari (uno per anno).

d) 3 di giornate di studio

e) 3 di elaborato conclusivo.

Art. 62 - *Conseguimento dei gradi accademici e del diploma*

1. Il corso del secondo ciclo termina con la Licenza in Teologia con specializzazione in spiritualità;

2. Il corso del terzo ciclo termina con il Dottorato in Teologia con specializzazione in spiritualità;

3. Il corso al Diploma termina con il Diploma di specializzazione in spiritualità.

FACOLTÀ DI SCIENZE BIBLICHE E ARCHEOLOGIA

Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme

(*Statuta*, artt. 63-91)

TITOLO PRIMO
NATURA E FINE

Art. 63 - *Natura dello SBF*[1]

1. Lo SBF, in quanto Facoltà di Scienze Bibliche e Archeologia della PUA, oltre che dagli *Statuti Generali* della PUA e dagli *Statuti Particolari* dello SBF, approvati dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, è retto dalle Ordinazioni Generali della PUA e da queste Ordinazioni (Ordinazioni Generali, art. 1 § 2).

2. In quanto «Norme applicative», le Ordinazioni Particolari hanno lo scopo di determinare in dettaglio tutto ciò che riguarda la natura, la finalità, l'organizzazione, i programmi e la vita accademica dello SBF nella sua globalità.

3. Le presenti Ordinazioni, approvate dal Senato Accademico e confermate dal Gran Cancelliere, regolano la vita accademica dello SBF nei suoi tre cicli: il primo ciclo che si conclude con il grado accademico di Baccalaureato in *Sacrae Theologia Baccalaureatus* (STB), il Secondo e il Terzo Ciclo di specializzazione in Scienze Bibliche e Archeologia, che si concludono rispettivamente con i gradi accademici di *Sacrarum Scripturarum Licentiatus* (SSL) e di *Sacrarum Scripturarum Doctor* (SSD). Lo SBF organizza inoltre corsi per un Diploma Superiore in Scienze Biblico-Orientali e Archeologia (*Statuti*, art. 65 §§ 1-2), per un Diploma di Formazione Biblica e per un Diploma in Lingue Bibliche[2].

Art. 64 - *SBF e Custodia di Terra Santa*

1. I rapporti dello SBF con la Custodia di Terra Santa (CTS) sono regolati da apposito Regolamento (AOFM 103 [1984] 223-225).

2. I particolari legami che intercorrono tra lo STJ in quanto primo ciclo dello SBF, e la CTS sono regolati dalla Convenzione tra la PUA e la CTS (ACTS 52 [2007] 27-28).

3. Spetta alla CTS determinare la sede accademica del primo ciclo dello SBF, biennio filosofico e quadriennio teologico (Convenzione 1); i due cicli di specializzazione Scienze Bibliche e Archeologia (Licenza e Dottorato) e i corsi ai Diplomi, hanno la loro sede presso il convento della Flagellazione.

---

[1] Con la sigla SBF, ai fini di queste Ordinazioni, si intende la Facoltà di Scienze Bibliche e Archeologia nel suo insieme comprendente il primo ciclo, istituzionale teologico, indicato più precisamente come STJ, e il secondo e terzo ciclo di specializzazione indicati più propriamente come SBF.

[2] Le sigle per indicare i gradi accademici sono: STB = *Sacrae Theologiae Baccalaureatus;* SSL = *Sacrarum Scripturarum Licentiatus;* SSD = *Sacrarum Scripturarum Doctor*. Le abbreviazioni per i diplomi sono: DSBOA = *Diploma Superiore di Scienze Biblico-Orientali e Archeologia;* DFB = Diploma di Formazione Biblica; DLB = Diploma in Lingue Bibliche.

Art. 65 - *Fine dello SBF*

1. Il fine proprio dello SBF è determinato dagli *Statuti Generali* della PUA e dagli *Statuti Particolari* dello SBF. In ordine al perseguimento di tale fine, lo SBF si attiene a quanto stabilito dagli *Statuti Generali* e *Particolari*, per i diversi cicli.

2. Lo SBF promuove l'interdisciplinarietà e la collaborazione tra i professori, in particolare tra archeologi ed esegeti, sia nella ricerca che nell'insegnamento e negli incontri culturali interni. Data la sua collocazione in Terra Santa e in seno alla CTS, lo SBF cura i rapporti con la medesima Custodia di Terra Santa e con le istituzioni accademiche della zona.

Art. 66 - *Configurazione delle cattedre*

1. Le cattedre dello SBF, istituite dal Senato Accademico su proposta del Consiglio dello SBF (Ordinazioni Generali, art. 1 § 3), comprendono sia discipline fondamentali che discipline ausiliarie.

2. Nel determinare le cattedre, si tenga conto sia delle discipline filosofiche e teologiche del primo ciclo (*Statuti*, art. 54 § 2), che delle discipline proprie della specializzazione in Scienze Bibliche e Archeologia.

3. L'assegnazione delle cattedre avviene a norma dell'art. 4 delle Ordinazioni Generali.

I programmi del primo ciclo filosofico-teologico e del secondo e terzo ciclo di specializzazione in Scienze Bibliche e Archeologia sono riportati nell'Ordinamento degli studi dell'*Ordo anni academici*.

TITOLO SECONDO
COMUNITÀ E AUTORITÀ ACCADEMICHE

Art.67 - *Comunità accademica*

1. Anche se residenti in case diverse, professori e studenti del Primo Ciclo e dei due cicli di specializzazione costituiscono la comunità accademica dello SBF.

2. Le autorità accademiche dello SBF collaborino con le autorità della CTS perché con la partecipazione di tutti si possa provvedere a una adeguata formazione istituzionale dei candidati al sacerdozio, alla preparazione dei futuri docenti di S. Scrittura e di archeologia e alla *illustratio Terrae Sanctae*, mediante la ricerca biblica, storica, archeologica, come anche ad altre attività formative e pastorali, compatibili con l'impegno primario di ricerca e di docenza (Regolamento 6 § 2).

3. Lo SBF cura la diffusione di un proprio Notiziario riguardante gli avvenimenti di maggior rilievo della vita dello *Studium*.

Art. 68 - *Partecipazione ai congressi*

È raccomandata la partecipazione dei professori a congressi in ogni momento dell'anno, previa autorizzazione del Decano, e purché si provveda alle esigenze accademiche della docenza.

Art. 69 - *Senato dello SBF*

1. Il Senato dello SBF, in quanto fiduciario del Senato Accademico della PUA, è autorizzato a trattare tutte le questioni dello SBF che sono di competenza dello stesso Senato Accademico (*Statuti*, art. 12 § 4) e quelle esplicitamente demandategli dagli *Statuti Particolari.*

2. La ratifica da parte del Senato Accademico è richiesta per la validità degli atti compiuti dal Senato dello SBF, qualora si tratti di atti che lo stesso Senato Accademico ha espressamente riservato a se'.

3. Le decisioni del Consiglio dello SBF, approvate dal Senato del SBF, vengono eseguite soltanto ad avvenuta ratifica del Senato Accademico. Qualora tale ratificazione non sia avvenuta, la questione viene rimessa al Consiglio dello SBF, perché provveda a norma del diritto.

Art. 70 - *Decano*

1. Il Decano della Facoltà di Scienze Bibliche e Archeologia è il Direttore dello SBF. In contesti strettamente accademici si parla di Decano; in tutti gli altri contesti di Direttore.

2. Oltre a quanto stabilito dall'art 15 § 1 degli *Statuti* e dagli artt. 69 §§ 1-3 e 72 §§ 2-4 degli *Statuti Particolari*, al Decano dello SBF spetta:

a) approvare i piani di studio;
b) consentire la frequenza dei corsi presso altre istituzioni accademiche presenti in loco;
c) presiedere alla discussione della tesi dottorale;
d) apporre la firma ai diplomi di sua competenza.

3. Nell'esercizio del suo ufficio il Decano si avvale del suo Consiglio (*Statuti Particolari,* art. 68 § 2), a norma dell'articolo 15 delle Ordinazioni Generali.

Art. 71 - *Moderatore dello STJ*

1. Il Moderatore dello STJ è nominato a norma dell'art. 69 § 1b degli *Statuti Particolari* dello SBF, fra una terna di professori OFM che vi insegnano regolarmente almeno da un triennio.

2. La terna è presentata dal Custode di Terra Santa, udito il Consiglio del primo ciclo per la designazione (Convenzione 4).

3. Il Moderatore nell'esercizio del suo ufficio è coadiuvato da un Consiglio, costituito dallo stesso Moderatore, dal Segretario dello STJ e da un professore eletto dal Consiglio del primo ciclo. Ad esso spetta:

a) preparare l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio del primo ciclo, sentito il Decano;

b) approvare l'argomento dell'elaborato scritto per il Baccalaureato.

4. Oltre a quanto stabilito dagli *Statuti Particolari* dello SBF (art. 69 § 4 e 70 § 3a), al Moderatore dello STJ spetta:

a) presentare la documentazione degli studenti al Decano per l'iscrizione al primo ciclo (*Statuti Particolari,* art. 69 § 3c);

b) predisporre, d'intesa con il Maestro di formazione, l'orario delle lezioni in conformità alla *Ratio Studiorum*, ossia al programma del primo ciclo;

c) favorire la collaborazione tra i professori, e tra i professori e gli studenti, in tutto ciò che riguarda l'attività accademica;

d) curare l'esecuzione delle decisioni delle autorità competenti;

e) collaborare con il Custode di Terra Santa per dotare lo STJ di un adeguato corpo docente;

f) segnalare alle competenti autorità della Custodia di Terra Santa e dello SBF eventuali problemi, perché intervengano e provvedano, ciascuno per la parte che gli spetta;

g) presiedere, a nome del Decano, all'elezione del Delegato degli studenti al Consiglio del primo ciclo;

h) informare periodicamente il Custode di Terra Santa sull'andamento dello STJ, e il Maestro di formazione sul profitto accademico degli studenti OFM;

i) curare i contatti con Istituti affini per quanto riguarda la collaborazione e lo scambio dei professori.

L'autorità del Moderatore dello STJ, per sua stessa natura, è limitata alla parte accademica.

Art. 72 - *Consiglio dello SBF*

Oltre a quanto stabilito dall'art. 70 § 2 degli *Statuti Particolari*, al Consiglio dello SBF spetta dichiarare lo studente di terzo ciclo *Candidatus ad Doctoratum* e assegnare il Moderatore e il Correlatore della tesi, tenuto conto delle indicazioni del Consiglio dei docenti dei cicli di specializzazione.

Art. 73 - *Consiglio dello STJ*

1. Il Consiglio dello STJ è costituito a norma dell'art. 70 § 3a degli *Statuti Particolari* dello SBF. Esso è di per sé un organo consultivo; nei casi però in cui non è richiesta l'approvazione del Consiglio dello SBF, il Consiglio dello STJ può adottare delibere vincolanti.

2. Oltre a quanto stabilito dall'art. 71 § 3 di queste Ordinazioni, al Consiglio dello STJ spetta:

a) trattare le questioni riguardanti l'organizzazione e il buon funzionamento del primo ciclo;

b) preparare il programma dei singoli anni accademici, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dello SBF;

c) predisporre il tesario per l'esame di Baccalaureato, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dello SBF. Il tesario, da rivedersi ogni tre anni, deve essere a disposizione degli studenti presso la Segreteria dello STJ, oltre che in quella dello SBF;

d) predisporre il calendario degli esami dei singoli corsi e di Baccalaureato da sottoporre all'approvazione del Consiglio dello SBF.

3. La parte amministrativa dello STJ è di competenza esclusiva della Custodia di Terra Santa, la quale agisce attraverso il Custode, il Discretorio di Terra Santa e l'Economo della Custodia.

Art. 74 - *Procedura dei consigli e votazione*

Per tutto ciò che riguarda la procedura dei Consigli e la manifestazione dei suffragi ci si attiene a quanto stabilito dagli art. 16 e 17 delle Ordinazioni Generali.

TITOLO TERZO
DOCENTI

Art. 75 - *Promozione dei docenti*

1. La promozione dei docenti dello SBF è regolata dall'art. 18 delle Ordinazioni Generali della PUA.

2. Per mandato del Rettore in carica, il Decano provvede alla nomina della Commissione di valutazione, in conformità a quanto stabilito dall'art. 18 § 2 delle Ordinazioni Generali. Il Decano informerà il Rettore della nomina e trasmetterà allo stesso copia del decreto.

3. Per la nomina ad «aggiunti» dei professori dello STJ, e per la loro promozione ai gradi superiori (Straordinario, Ordinario), ci si attiene a quanto stabilito dagli *Statuti* della PUA (artt. 20 e 22).

Art. 76 - *Assistenti e professori invitati e incaricati*

1. Quanto stabilito dalle Ordinazioni Generali per i professori invitati e per gli assistenti (art. 20) vale anche per i professori incaricati, i professori invitati nonché per gli assistenti dello SBF (*Statuti Particolari,* art. 72 § 2), salvo il n° 2 sotto.

2. Gli assistenti e i professori invitati e incaricati, che insegnano nello STJ, nominati a norma dell'art. 72 § 2 degli *Statuti Particolari* dello SBF, rimangono in carica *ad nutum* del Custode di Terra Santa e del suo Discretorio (Convenzione 5).

Art. 77 - *Diritti e doveri dei docenti*

1. Diritti e doveri dei docenti, oltre che dagli *Statuti Generali* e *Particolari*, sono stabiliti dalle Ordinazioni Generali (art. 19), dal Regolamento dei rapporti fra lo SBF e la CTS e da eventuali Regolamenti interni dello SBF, approvati dal Senato dello SBF.

2. Lo SBF promuove regolarmente attività culturali, accademiche e formative. I professori, ciascuno per la propria parte, collaborino attivamente alle iniziative promosse dallo *Studium* e a quelle promosse dalla CTS, in conformità al Regolamento (art. 6 § 2a,c,f).

3. Per le eventuali assenze dei docenti, durante il periodo delle lezioni, si richiede l'autorizzazione del Decano.

TITOLO QUARTO
STUDENTI

Art. 78 - *Immatricolazione e iscrizione*

1. L'immatricolazione e l'iscrizione ai vari Cicli e ai Corsi ai Diplomi si effettuano presso la Segreteria dello SBF secondo le scadenze fissate dall'*Ordo anni academici*.

2. Al momento dell'iscrizione ogni studente presenta, in esemplare autentico, gli attestati degli studi compiuti e tutti gli altri documenti richiesti dalla Segreteria.

3. Per tutto ciò che riguarda la prima e le successive iscrizioni ci si attenga a quanto indicato nell'*Ordo anni academici*.

Art. 79 - *Ammissione ai diversi cicli*

1. Per l'ammissione ai diversi cicli vale quanto stabilito dall'art. 23 delle Ordinazioni Generali.

2. Le lingue richieste per il conseguimento del Dottorato in Scienze Bibliche e Archeologia (*Statuti Particolari,* art. 78 § 5) sono il francese, l'inglese, il tedesco. La loro conoscenza, attestata mediante esame o documento rilasciato da un ente accreditato, è così regolata:

a) una di queste lingue è richiesta entro il primo semestre del ciclo di Licenza;
b) una seconda lingua è richiesta alla fine del primo anno di Licenza;
c) la terza lingua è richiesta entro l'Anno o Biennio di preparazione al Dottorato.

TITOLO QUINTO
UFFICI PROPRI DELLO SBF

Art. 80 - *Segretario*

1. Il Segretario dello SBF, eletto a norma dell'art. 14 § 2 degli *Statuti* della PUA, insieme al Decano e al Vice-Decano, è membro del Consiglio del Decano (*Statuti Particolari,* art. 70 § 4).

2. Al Segretario dello SBF spetta:

a) sovrintendere al regolare funzionamento della Segreteria;

b) ricevere le iscrizioni, rinviando al Decano i casi perplessi;

c) partecipare ai vari Consigli (*Statuti Particolari,* art. 70 §§ 1.3b.4) e redigerne il verbale. Nel Consiglio dello SBF il Segretario gode di voce attiva solo se membro di diritto dello stesso (*Statuti Particolari,* art. 70 § 1);

d) comunicare agli interessati l'ordine del giorno delle riunioni, almeno otto giorni prima della seduta, salvo casi urgenti;

e) custodire le cartelle dei professori e degli studenti, oltre che i voti degli esami;

f) compilare l'orario delle lezioni e degli esami, d'intesa con i singoli professori;

g) curare e conservare in ordine l'archivio dello *Studium* con tutti i documenti;

h) preparare l'*Ordo anni academici*;

i) notificare eventuali cambiamenti di orario delle lezioni;

j) inviare alla Segreteria generale della PUA i dati relativi ai nuovi professori, l'elenco degli studenti iscritti ai vari cicli, i programmi delle lezioni, la documentazione relativa a conclusione di ogni ciclo per i singoli studenti (Baccalaureato, Licenza, Dottorato), in vista del rilascio del relativo Diploma, copia della tesi dottorale discussa;

k) stendere la cronaca dei cicli di specializzazione e predisporre il materiale per la stampa del Notiziario, d'intesa con il Consiglio del Decano.

3. Le tasse dei Diplomi di Baccalaureato, Licenza e Dottorato vengono versate alla Segreteria generale della PUA:

a) provvedendo la CTS, per i suoi studenti e, secondo la rispettiva convenzione, per gli studenti delle altre provincie OFM;

b) provvedendo personalmente gli altri studenti.

4. Nell'esercizio del suo ufficio il Segretario dello SBF, per quanto riguarda lo STJ, è coadiuvato dal Segretario del primo ciclo, eletto per un triennio dal Consiglio del primo ciclo tra i professori dello stesso. Al Segretario del primo ciclo ossia dello STJ spetta:

a) collaborare con il Segretario dello SBF per tutto ciò che riguarda il primo ciclo: iscrizioni ed elenco degli studenti, elenco e dati dei professori, programmi annuali, commissioni per l'esame di Baccalaureato, risultati degli esami, ecc.;

b) aiutare il Moderatore nell'espletamento delle sue funzioni;

c) inviare ai membri del Consiglio del primo ciclo l'ordine del giorno delle riunioni;

d) partecipare alle riunioni del Consiglio e redigerne il verbale;

e) avere cura dell'archivio dello STJ;

f) notificare eventuali cambi di orario delle lezioni;

g) collaborare con il Segretario dello SBF nella preparazione dell'*Ordo anni academici* per quanto riguarda il primo ciclo;

h) stendere la cronaca dello STJ e darne copia al Segretario dello SBF per il Notiziario;

i) trasmettere al Segretario dello SBF i dati riguardanti lo STJ da inviare alla Segreteria Generale della PUA.

Art. 81 - *Direttore della Biblioteca*

1. La Biblioteca dello SBF, patrimonio della CTS (Regolamento 8 § 2), in quanto è finalizzata a favorire e a incrementare l'attività scientifica della comunità accademica, è retta da un Direttore in stretta collaborazione con il Consiglio dei docenti dei Cicli di specializzazione.

2. Al Direttore della Biblioteca, eletto dal Consiglio dei cicli di specializzazione (*Statuti Particolari,* art. 83 § 2) spetta:

a) curare la conservazione, il rinnovamento e l'incremento del patrimonio librario;

b) curare i contatti con Istituti scientifici affini per quanto riguarda lo scambio delle pubblicazioni, richiedere e accogliere, d'intesa con il Segretario di Redazione, i libri inviati allo SBF per la recensione;

c) seguire la gestione generale della Biblioteca e favorirne l'uso nel rispetto del Regolamento, approvato dal Consiglio dei cicli di specializzazione;

d) coordinare i compiti del personale ausiliario;

e) programmare il futuro sviluppo della Biblioteca;

f) fare un rapporto annuale sull'andamento e sui bisogni della Biblioteca da sottoporre al Consiglio dei docenti dei cicli di specializzazione;

g) curare gli acquisti abituali e accogliere i suggerimenti dei docenti e dei frequentatori della biblioteca; ottenere l'autorizzazione del Consiglio dei cicli di specializzazione per acquisti straordinari.

3. Il Direttore, nell'espletamento del suo ufficio, è coadiuvato dal personale ausiliario assunto a norma del Regolamento (8 § 1). Ad esso compete:

a) il disbrigo delle pratiche attinenti all'acquisto, al controllo, alla catalogazione e collocazione e alla rilegatura del patrimonio librario;

b) il servizio degli utenti.

4. Lo STJ usufruisce di una Biblioteca propria. Al Consiglio del primo ciclo spetta segnalare al Maestro di formazione l'elenco delle opere necessarie allo studio della filosofia e della teologia, da richiedere alle autorità della CTS.

Art. 82 - *Economo e Consiglio di amministrazione*

1. All'Economo, eletto dal Consiglio dei docenti dei cicli di specializzazione (*Statuti Particolari,* art. 83 § 2) spetta:

a) ricevere le tasse scolastiche dei cicli di specializzazione e dei Diplomi, tramite la Segreteria, e i contributi mensili della CTS e ogni altro contributo inviato allo SBF;

b) provvedere alle spese ordinarie;

c) far fronte alle spese straordinarie secondo le disposizioni del Consiglio dei cicli di specializzazione;

d) tenere aggiornato il consuntivo delle entrate e delle uscite in apposito registro;

e) stendere il resoconto annuale, che dovrà essere discusso e approvato dal Consiglio dei cicli di specializzazione;

f) inviare copia del resoconto annuale alle autorità della CTS e all'Economato custodiale. I registri delle spese accademiche devono essere presentati ad ogni visita canonica.

2. Nell'espletamento del suo ufficio, l'Economo è coadiuvato da un Consiglio di amministrazione, costituito dallo stesso Economo, dal Vice-Decano, dal Segretario, e dal Direttore della Biblioteca.

3. Il consiglio di amministrazione viene convocato dall'Economo almeno due volte durante l'anno accademico. Ad esso compete:

a) preparare i preventivi per la debita approvazione;

b) esprimere il proprio parere sulle spese straordinarie;

c) presentare al Consiglio dello SBF la proposta di revisione delle tasse accademiche;

d) rivedere periodicamente le gratifiche da dare ai professori e suggerire le variazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio dello SBF.

4. La manutenzione materiale dello SBF e le spese per la Biblioteca e per il personale ausiliario sono a carico della CTS (Regolamento 8 § 1).

5. Alle spese per il funzionamento dello STJ provvede la CTS mediante il proprio Economato. Al Moderatore e al Consiglio del Primo Ciclo spetta segnalare alle autorità della CTS le necessità del medesimo STJ.

6. La presenza di non appartenenti all'Ordine dei Frati Minori nello STJ è regolata da apposita convenzione tra i richiedenti e il Custode di Terra Santa.

7. Gli studenti della CTS che frequentano corsi allo SBF sono esenti dalle tasse accademiche.

Art. 83 - *Segretario di redazione*

1. Il Segretario di redazione, eletto dal Consiglio dei Cicli di specializzazione (*Statuti Particolari,* art. 83 § 2), è coadiuvato da un Vice-Segretario di redazione. Insieme al direttore dello SBF, che è anche direttore delle pubblicazioni, il Segretario e il Vice-Segretario di redazione costituiscono il Consiglio di redazione. Il Vice-Segretario è nominato dal direttore, udito il Segretario di redazione.

2. Al Consiglio di redazione compete:

a) curare il livello scientifico della rivista *Liber Annuus* e delle collane *Collectio Maior*, *Collectio Minor*, *Analecta* e *Museum*;

b) decidere la pubblicazione di libri nelle rispettive collane avvalendosi, in caso di necessità, del parere di esperti sia esterni che interni (Ordinazioni Generali, art. 31 § 4). Del Consiglio di redazione fa parte di diritto il Direttore del Museo quando si tratta della collana *Museum*;

c) dare il parere per la ristampa di libri, previo consenso dell'autore;

d) servirsi del parere di esperti per l'accettazione di contributi da parte di studiosi non appartenenti allo SBF, secondo le norme fissate dal Consiglio dei Cicli di specializzazione.

3. Per gestire eventuali pubblicazioni dell'intera Facoltà, compreso il Primo Ciclo, il Consiglio di redazione comprenderà anche il Moderatore dello STJ e un professore designato dal Consiglio del Primo Ciclo.

4. Al Segretario e al Vice-Segretario di redazione compete:

a) ricevere dagli autori i loro contributi ed accertarne l'adeguata preparazione per la stampa;

b) provvedere alla stampa delle pubblicazioni dello SBF;

c) fare da intermediario tra lo SBF e le Edizioni Terra Santa;

d) inviare le pubblicazioni dello SBF in recensione a riviste specializzate;

e) stendere un resoconto annuale da presentare al Consiglio dei Cicli di specializzazione.

Art. 84 - *Direttore del Museo archeologico*

1. Il Museo della Flagellazione, patrimonio della CTS, è gestito da un Direttore nominato dal Custode di TS, tra una terna presentata dal Consiglio dei Cicli di specializzazione.

2. Nell'espletamento del suo ufficio il Direttore è coadiuvato da un Consiglio, composto da un professore dello SBF eletto dal Consiglio dei Cicli di specializzazione e dal Superiore del convento della Flagellazione.

3. Diritti e doveri del Direttore del Museo e del suo Consiglio sono determinati dal Regolamento dei rapporti fra lo SBF e la CTS.

4. La CTS provvede alle spese ordinarie del Museo, che comprendono un sussidio mensile e lo stipendio per l'addetto al Museo, e alle spese straordinarie (Regolamento 8 § 3).

5. Il Direttore del Museo, previa approvazione del suo Consiglio, presenta annualmente:

a) una relazione sullo stato del Museo e l'inventario delle nuove acquisizioni alle autorità della CTS e al Consiglio dei Cicli di specializzazione;

b) un resoconto delle entrate e delle uscite alle autorità della CTS.

6. I reperti archeologici degli scavi condotti dallo SBF nei santuari di TS a nome della CTS, che entrano nel Museo, insieme a quanto per vie diverse viene acquistato per lo stesso, costituiscono il patrimonio, di cui il Direttore e il suo Consiglio, per mandato della stessa Custodia, sono responsabili a tutti gli effetti, sia espositivi che giuridici, salvi i diritti dell'incaricato dello scavo.

7. Il Direttore del Museo, d'intesa con l'incaricato dello scavo, provvede alla selezione del materiale archeologico da esporre nel Museo.

8. L'autorizzazione per la pubblicazione del materiale custodito nel Museo è data dal Direttore, salvi i diritti dell'incaricato dello scavo.

9. Le singole pubblicazioni, da inserire nella collana *Museum*, vengono presentate al Consiglio di redazione dal Direttore del Museo, in conformità a quanto stabilito dall'art 83 § 2 di queste Ordinazioni.

Art. 85 - *Ufficio tecnico e Segretario*

1. Come centro di ricerche archeologiche, lo SBF dispone di un Ufficio tecnico. Questo comprende:

a) un laboratorio per lo studio del materiale archeologico;

b) un archivio della documentazione scientifica degli scavi e delle ricerche archeologiche;

c) un deposito dei reperti degli scavi, eccezione fatta degli oggetti riservati al Museo;

d) un deposito degli strumenti necessari al lavoro.

2. Fanno parte dell'Ufficio Tecnico gli archeologi dello SBF o che lavorano alle dipendenze dello SBF.

3. Ogni membro dell'Ufficio tecnico, oltre ad usufruire del laboratorio che rimane a disposizione del gruppo, dispone di uno spazio riservato per ordinare e preservare il proprio materiale di studio e la propria documentazione scientifica.

4. Il Segretario dell'Ufficio Tecnico è eletto dal Consiglio dei Cicli di specializzazione dello SBF. A lui spetta:

a) curare l'efficienza del laboratorio;

b) tenere aggiornati i registri generali;

c) prendere cura della documentazione scientifica e dei reperti lasciati dagli archeologi deceduti o non più a servizio dello SBF;

d) informare gli interessati di eventuali richieste di studio o di pubblicazioni del materiale conservato nell'Ufficio Tecnico.

Art. 86 - *Ufficio informatico e suo Responsabile*

1. Come centro d'insegnamento e di ricerche, lo SBF dispone di un Ufficio informatico. Questo comprende:

a) uno spazio riservato ai computer di uso comune;

b) un archivio di materiale informatico da conservare.

2. Il Responsabile dell'Ufficio informatico è eletto dal Consiglio dei cicli di specializzazione. A lui spetta:

a) curare l'efficienza dei computer di uso comune e di quelli in dotazione della Direzione, Segreteria e Biblioteca;

b) coadiuvare i docenti dello SBF nell'acquisto di computer e programmi;

c) collaborare con la segreteria dello SBF e con il Christian Multimedia Center della CTS nella gestione del website dello *Studium*;

d) stendere un resoconto annuale da presentare al Consiglio dei Cicli di specializzazione.

TITOLO SESTO
ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 87 - *Piani di studio*

1. Conformemente alle scadenze fissate dall'*Ordo anni academici*, lo studente deve presentare alla Segreteria il proprio «piano di studio», perché sia rivisto dal Segretario e approvato dal Decano dello SBF (art. 70 § 2a di queste Ordinazioni). I piani di studio del primo ciclo sono rivisti dal Segretario dello STJ e approvati dal Moderatore dello STJ, salvo eventuali casi particolari che debbano essere sottoposti alla decisione del Decano.

2. Il piano di studio comprende le discipline e i seminari previsti dal curricolo di studi, comprese le lingue moderne.

3. Una volta approvato, il «piano di studio» può essere modificato solo con il consenso del Decano, normalmente entro il primo mese dall'inizio del relativo semestre.

4. Le eventuali richieste di dispensa da corsi già frequentati, firmate dal Decano, devono essere presentate dall'interessato alla Segreteria entro il primo mese dall'inizio del relativo semestre.

Art. 88 - *Ordinamento del primo ciclo*

1. Il primo ciclo si svolge in 6 anni (o 12 semestri): due per il biennio filosofico e quattro per il corso teologico (*Statuti Particolari,* art. 85 § 1a) e si conclude con il grado accademico di Baccalaureato in Teologia.

2. Il curricolo degli studi del primo ciclo è determinato dalla *Ratio Studiorum* propria dello STJ indicata nell'*Ordo anni academici.*

3. Per il conseguimento del Baccalaureato in Sacra Teologia si richiede:

a) il superamento di tutti gli esami e l'espletamento positivo delle esercitazioni annuali;

b) l'espletamento positivo dei seminari prescritti;

c) l'esame finale conforme a quanto precisato nell'*Ordo anni academici.*

Art. 89 - *Ordinamento del secondo ciclo*

1. Il secondo ciclo di specializzazione in Scienze Bibliche e Archeologia si svolge normalmente in sei semestri, ammesso che all'inizio del curricolo lo studente abbia superato gli esami di qualificazione di greco e di ebraico. Per l'iscrizione ci si attiene a quanto stabilito dagli *Statuti Particolari* dello SBF (art. 78 § 2). Agli studenti sprovvisti del grado accademico di Baccalaureato si richiede un elaborato scritto condotto sotto la guida di un docente e da lui approvato.

2. Gli studenti che non hanno una sufficiente conoscenza della morfologia ebraica e greca sono tenuti a frequentare i corsi propedeutici della durata di un anno. Sono esenti dal frequentare i corsi propedeutici, in tutto o in parte, gli studenti che, attraverso un esame orale, dimostrano di possedere la preparazione linguistica richiesta. Il programma dell'esame è stabilito dall'*Ordo anni academici.*

a) Le discipline dell'anno propedeutico sono la morfologia ebraica (4 ore settimanali nel I e nel II semestre) e la morfologia greca (5 ore settimanali nel I e nel II semestre).

b) I corsi di morfologia ebraica e greca vengono trascritti nella scheda dello studente, ma i voti non sono computati nella media globale del curricolo per la Licenza.

c) Nell'anno propedeutico possono essere anticipati, secondo le indicazioni della Segreteria, alcuni corsi della sezione introduttiva e ambiente biblico.

3. Il programma del curricolo di Licenza viene determinato dal Consiglio dello SBF. In esso vengono indicati i corsi, i seminari e le escursioni con i relativi semestri da frequentare. Il programma del curricolo attualmente richiesto è riportato nell'Ordinamento degli studi dell'*Ordo anni academici.*

4. Per il conseguimento del grado accademico di Licenza in Scienze Bibliche e Archeologia, oltre all'espletamento positivo di tutti gli esami richiesti e dei seminari o esercitazioni, si richiede un lavoro scritto notevole compreso fra le 150.000 e le 250.000 battute (note, indici e

bibliografia compresi). Il lavoro, redatto in triplice copia e in formato digitale (PDF) secondo le indicazioni della Segreteria, è presentato e discusso pubblicamente. La discussione, della durata di circa un'ora, si svolge in questo modo: nei primi venti minuti il candidato presenta il suo elaborato; nel tempo rimanente è interrogato sul tema dell'elaborato dalla commissione composta dal Moderatore e da un secondo Lettore.

5. La media dell'esame di Licenza risulta dalla media globale delle discipline del secondo ciclo (1/2), dal voto dell'elaborato (3/8) e dal voto della presentazione e discussione finale della tesi (1/8) (Ordinazioni Generali, art. 38 § 2), come richiesto dal paragrafo precedente.

Art. 90 - *Ordinamento del terzo ciclo*

1. Per l'ammissione degli studenti provenienti dallo SBF si richiede la media generale di 9/10 e di 9/10 nel lavoro scritto e nelle lingue bibliche (greco e ebraico). Lo stesso si richiede agli studenti che abbiano conseguito la Licenza in Scienze Bibliche altrove. Costoro devono superare un esame di qualificazione di lingua ebraica e greca con il voto di 9/10.

2. Il terzo ciclo comprende un Anno (un Biennio per i candidati che hanno conseguito la Licenza in Scienze Bibliche altrove) di preparazione al Dottorato e l'Elaborazione della tesi.

3. Durante i semestri accademici dell'Anno (o del Biennio) di preparazione al Dottorato è obbligatoria la residenza a Gerusalemme.

4. Lo studente in possesso della Licenza conseguita allo SBF può iniziare subito l'Anno di preparazione al Dottorato. Lo studente in possesso della Licenza in Scienze Bibliche conseguita altrove è tenuto ad integrare il suo curricolo di studi con alcune discipline caratteristiche della Facoltà di Scienze Bibliche e Archeologia determinate nell'*Ordo anni academici.*

5. Nell'Anno (o nel Biennio) di preparazione al Dottorato lo studente è tenuto a precisare il campo di studio con il Moderatore da lui scelto, acquisire un approfondimento linguistico concordato con il Moderatore tenendo conto del campo di studio e presentare un «lavoro scritto di qualificazione». Il Decano sottoporrà il «lavoro scritto di qualificazione» al giudizio del Moderatore e di un altro docente con lo scopo di verificare se lo studente è capace di dedicarsi alla ricerca scientifica e se il tema proposto è congruo a una dissertazione di Dottorato in Scienze Bibliche e Archeologia.

6. Superato positivamente questo adempimento, lo studente può presentare alla Segreteria il tema della tesi dottorale da sottoporre all'approvazione del Consiglio dello SBF, il quale provvederà a confermare il Moderatore, assegnare un Correlatore e dichiarare lo studente *Candidatus ad Doctoratum*. Il tema resta riservato allo studente per cinque anni. Per un'estensione della prenotazione si richiede l'approvazione del Consiglio dello SBF.

7. La stesura della tesi di Dottorato viene fatta sotto la guida del Moderatore e del Correlatore. Il candidato è tenuto a presentare periodicamente il risultato delle proprie ricerche in un seminario a cui partecipano docenti e studenti.

8. Per il conseguimento del Dottorato, oltre all'espletamento di tutti i requisiti, si richiede (Ordinazioni Generali, art. 34 § 4): (a) una tesi di circa 250-300 pagine di 1.800 battute ciascuna, redatta secondo le indicazioni della Segreteria; (b) la discussione della tesi davanti a una commissione costituita dal Moderatore, dal Correlatore e da due Censori nominati dal Consiglio dello SBF.

9. La discussione della tesi dottorale si svolge sotto la presidenza del Decano o di un suo delegato e dura circa un'ora e mezza. Nella prima mezz'ora il candidato presenta il suo lavoro; successivamente intervengono il Moderatore, il Correlatore e i Censori.

10. Il voto di Dottorato risulta dalla media dei voti assegnati rispettivamente alla tesi (3/4) e alla sua presentazione e discussione da parte dello studente (1/4).

Art. 91 - *Ordinamento del curricolo ai Diplomi*

1. Corso al Diploma superiore in Scienze Biblico-Orientali e Archeologia

a) Il Corso è destinato agli studenti che hanno già conseguito almeno il Baccalaureato in S. Scrittura oppure la Licenza in Teologia con specializzazione biblica, o che hanno una maturità biblica equivalente.

b) Il corso, della durata di un anno o due semestri, comporta 24 crediti [36 ECTS] di cui 14 [21 ECTS] in discipline obbligatorie e 10 [15 ECTS] opzionali. Si conclude con un elaborato scritto di circa 30 pagine approvato da un docente [25 ECTS].

c) I crediti obbligatori sono:

4 [6 ECTS] di lingua biblica a livello superiore, oppure di una lingua orientale
2 [3 ECTS] di storia biblica
2 [3 ECTS] di geografia biblica
4 [6 ECTS] di archeologia biblica o scavi
2 [3 ECTS] di fonti storico-letterarie o di epigrafia, numismatica

2. Corso al Diploma di Formazione Biblica

a) Il corso è destinato a coloro che hanno una formazione umanistica e teologica sufficiente per frequentare come studenti ordinari alcuni corsi offerti nel Ciclo di Licenza, scegliendo le discipline che non richiedono una formazione linguistica.

b) A coloro che superano gli esami nelle varie discipline per un valore complessivo di 20 crediti [30 ECTS], viene rilasciato un Diploma.

3. Corso al Diploma in Lingue Biblica

Il corso è destinato a coloro che sono in possesso di un titolo universitario. Il corso, della durata di un anno, comporta 28 ECTS: 12 di Morfologia ebraica, 16 di Morfologia greca. Oltre ai testi stabiliti dai rispettivi programmi di Morfologia, per gli esami sono richiesti: Morfologia ebraica: Gdc 1-4; 6-10; Morfologia greca: Gal 1-6; Eb 5-7.

Art. 92 - *Esami*

1. Per tutto ciò che riguarda la valutazione e i voti ci si attiene a quanto stabilito dalle Ordinazioni Generali della PUA (art. 36).

2. La valutazione è espressa in decimi (Ordinazioni Generali, art. 36 § 6).

3. Il verbale dell'esame sul quale il professore registra il voto va riconsegnato alla Segreteria che provvederà a comunicare ufficialmente il voto allo studente.

4. Lo studente è libero di ritirarsi, sia durante l'esame orale, sia durante la prova scritta, di sua volontà o su invito dell'esaminatore. In questo caso sul verbale della Segreteria si segnerà la sigla R (= Ritirato) e l'esame viene rinviato ad altra sessione.

5. Lo studente è libero di rifiutare il voto, anche se positivo, entro cinque giorni dalla chiusura della sessione di esame in Segreteria. In questo caso il voto non viene registrato sulla scheda personale dello studente che è libero di ripresentarsi in altra sessione.

6. Lo studente che non supera positivamente (6/10) l'esame, può ripeterlo una sola volta nell'ambito delle sessioni previste. Dopo una seconda successiva insufficienza, il caso viene rimandato al Decano e al suo Consiglio.

7. In casi speciali è consentito al Decano nominare una Commissione esaminatrice.

Art. 93 - *Esami fuori sessione*

Per gli esami fuori sessione ci si attiene a quanto stabilito dagli *Statuti Particolari* (art. 88 § 2) e dalle Ordinazioni Generali (art. 37).

TITOLO SETTIMO
GRADI ACCADEMICI

Art. 94 - *Comunicazione degli esiti finali*

1. L'esito degli esami finali per il conseguimento dei gradi accademici di Baccalaureato in Teologia, Licenza e Dottorato in Scienze Bibliche e Archeologia, viene comunicato agli studenti tramite la Segreteria dello SBF.

2. Terminata la discussione della tesi dottorale, il Segretario dello SBF dichiara che il candidato ha concluso il proprio curricolo di studi e ne attesta il titolo corrispondente.

3. Per conseguire il Dottorato in Scienze Bibliche e Archeologia si richiede la pubblicazione dell'intera tesi o di un estratto della stessa di almeno 50 pagine, inclusa la bibliografia e l'indice generale (Ordinazioni Generali, art. 42 § 3). Della tesi stampata, 50 copie sono destinate alla Segreteria dello SBF e 10 alla Segreteria della PUA.

4. Perché la tesi possa essere pubblicata, è necessario che il candidato apporti tutte le modifiche richieste per scritto dalla commissione esaminatrice.

5. Nella testata della tesi deve comparire la seguente dicitura:

Pontificia Universitas Antonianum
Facultas Scientiarum Biblicarum et Archaeologiae
Studium Biblicum Franciscanum

6. Oltre al *Vidimus et approbamus* dei Censori e all'*Imprimi potest* del Superiore religioso, per i religiosi, e all'*Imprimatur* dell'Ordinario del luogo di residenza del candidato o dove si stampa il libro, nella tesi devono essere menzionati anche il Moderatore e il Correlatore della medesima. Passati tre anni dalla discussione della tesi, per la sua pubblicazione si richiede un aggiornamento della bibliografia e laddove sia il caso, anche del testo. La verifica di tale aggiornamento spetta al Moderatore.

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO

(*Statuta*, artt. 50-54)

Art. 95 - *Scopo della Facoltà*

1. La Facoltà di Diritto Canonico, in conformità a quanto stabilito dagli *Statuti*, si propone di coltivare e promuovere, secondo la loro indole e il loro metodo, le discipline canonistiche alla luce della legge evangelica, in riferimento al diritto universale della Chiesa e con particolare attenzione al diritto della vita consacrata.

2. L'ordinamento degli studi segue le norme emanate dalla Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* con le annesse Norme applicative della Congregazione per l'Educazione Cattolica e dal Decreto «Novo Codice», pubblicato il 2 settembre 2002 dal medesimo Dicastero.

Art. 96 - *Istituzione delle cattedre*

1. Le cattedre della Facoltà comprendono le discipline principali di diritto universale della Chiesa nonché altre complementari richieste per una formazione canonistica integrale.

2. Le cattedre vengono determinate dal Consiglio di Facoltà, cui spetta anche la designazione dei rispettivi docenti, da nominare a tenore degli *Statuti* (art. 22 §§ 2-4).

Art. 97 - *Il Decano della Facoltà*

1. È compito del Decano, oltre a quanto stabilito negli *Statuti* (art. 15 § 1) e nelle Ordinazioni Generali (art. 13), favorire le buone relazioni e il dialogo all'interno della Facoltà, rendersi a tal fine disponibile per l'accoglienza di professori e studenti e vigilare sull'andamento accademico degli uni e degli altri.

2. Per provvedere alle iniziative della Facoltà, al Decano, udito il proprio Consiglio, è riconosciuto il diritto di nominare opportune commissioni.

Art. 98 - *Consiglio di Facoltà*

1. Il Decano porti a conoscenza di tutta la Facoltà le decisioni di maggior rilievo prese dal Consiglio.

2. Il Consiglio di Facoltà può essere allargato a tutti i docenti per discutere questioni di interesse comune.

3. Al Consiglio di Facoltà spetta pure organizzare conferenze e giornate di studio su argomenti giuridici specifici, avvalendosi opportunamente anche della collaborazione di altre istituzioni accademiche o culturali e dell'apporto di relatori esterni. La partecipazione degli studenti ordinari a tali iniziative è obbligatoria.

Art. 99 - *Ordinamento degli studi*

1. Primo Ciclo

Il primo ciclo ha valore propedeutico per gli studenti che non hanno espletato il corso teologico istituzionale o un ciclo di studi ad esso equiparabile. È finalizzato in particolare allo studio delle discipline filosofiche e teologiche come pure delle altre, ivi inclusa la lingua latina, richieste a norma degli *Statuti* (art. 54 § 2) per una formazione canonistica superiore.

2. Secondo Ciclo

a) Nel secondo ciclo sono richiesti 180 crediti ECTS, comprendenti, oltre a quelli per le discipline principali, 18 ECTS per i seminari, 9 ECTS per le esercitazioni di prassi canonica e 3 ECTS per le materie opzionali, ed inoltre l'elaborazione della tesi di licenza.

b) La tesi di licenza, che deve constare di almeno 50 pagine, viene elaborata sotto la guida di un docente competente per cattedra e da questi valutata. Il voto per la tesi di licenza rientra nella media dei voti per le singole discipline e ad essa sono attribuiti 25 crediti ECTS.

c) L'esame complessivo *De universo Codice* si svolge davanti ad una commissione dei professori del Codice, ordinariamente presieduta dal Decano, altrimenti dal Vice Decano o da altro Professore da questi incaricato della Presidenza (cf. art. 54 § 3 degli *Statuti*).

d) La media dell'esame di licenza risulta dalla media delle discipline del secondo ciclo, incluso il voto per la tesi, e dall'esame complessivo sull'intero Codice di Diritto Canonico.

3. Terzo Ciclo

a) Nel terzo ciclo si richiedono complessivamente 14 crediti ECTS, di cui 6 ECTS per le discipline obbligatorie, 6 ECTS per il seminario di metodologia scientifica 2 ECTS per le altre discipline, e inoltre l'elaborazione e discussione della tesi dottorale secondo le prescrizioni degli *Statuti* (art. 40 § 4).

b) Per la valutazione finale ci si attiene a quanto stabilito dalle Ordinazioni Generali (art. 38 § 3).

4. Materie opzionali

I corsi tenuti presso i Dicasteri della Curia Romana e quelli di interesse giuridico tenuti nella Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani vengono accreditati come materie opzionali. I voti ottenuti fanno parte della media delle discipline frequentate in Facoltà. Il Consiglio di Facoltà decide sul numero di crediti da attribuire ai corsi tenuti presso i Dicasteri della Curia Romana.

5. Esercitazioni di prassi canonica

Le esercitazioni di prassi canonica comprendono 18 crediti ECTS obbligatori nel secondo ciclo. La Facoltà offre sia esercitazioni di prassi amministrativa che esercitazioni di prassi giudiziale. A discrezione del Decano possono essere riconosciuti alla stregua di dette esercitazioni i corsi di prassi tenuti presso i Dicasteri della Curia Romana.

FACOLTÀ DI FILOSOFIA

(*Statuta*, artt. 55-62)

Art. 100 - *Scopo della Facoltà*

La Facoltà di Filosofia si propone, attraverso la ricerca, la docenza e la divulgazione, di aiutare gli studenti ed i cultori delle discipline filosofiche ad apprezzare la ricchezza della tradizione filosofica francescana e la sua possibilità di rispondere anche alle domande di oggi grazie alle molteplici sintesi che essa offre.

Art. 101 - *Struttura della Facoltà*

La Facoltà di Filosofia comprende tre cicli, che conducono ai gradi accademici di Baccalaureato, Licenza e Dottorato (*Veritatis gaudium,* art. 83).

a) Il Primo Ciclo, porta al grado accademico di Baccalaureato in Filosofia. Comprende sei semestri nei quali si studiano sistematicamente le varie parti della filosofia, la storia della filosofia e l'introduzione al metodo della ricerca scientifica, nonché alcune discipline complementari utili alla formazione umanistica e di primo livello.

b) Il Secondo Ciclo, che comprende quattro semestri, porta al grado accademico della Licenza in Filosofia con specializzazione storico-teoretica, sia nel campo della filosofia in quanto tale, che in quello specifico del pensiero francescano.

c) Il Terzo Ciclo porta al grado accademico del Dottorato in Filosofia. Esso comprende sei semestri di ordinariato ed è riservato ad un ulteriore approfondimento mediante corsi e seminari finalizzati al conseguimento della maturità nel settore prescritto per la specializzazione, concludendosi con la dissertazione dottorale.

Art. 102 - *Configurazione delle cattedre*

1. La Facoltà di Filosofia si articola nelle seguenti cattedre: Logica, Filosofia della conoscenza, Metafisica, Teologia naturale, Filosofia della natura, Antropologia filosofica, Etica, Filosofia politica ed economica, Storia della filosofia antica, Storia della filosofia medievale, Storia della filosofia moderna, Storia della filosofia contemporanea, Metodologia della ricerca filosofica. Le cattedre cui afferiscono gli insegnamenti complementari vengono costituite dal Consiglio di Facoltà, al quale spetta, inoltre, designare i rispettivi docenti a norma degli *Statuti* (art. 22 §§ 2-4).

2. Le discipline da associare alle singole cattedre vengono stabilite dal Consiglio di Facoltà.

3. Le discipline di insegnamento si distinguono in obbligatorie, opzionali, e seminari. Al Consiglio di Facoltà spetta determinare quali discipline siano obbligatorie e quali opzionali.

Art. 103 - *Ordinamento del Primo Ciclo*

1. Il primo Ciclo comprende 180 ECTS.

2. Per il conseguimento del Baccalaureato in Filosofia si richiede:

a) il superamento dell'esame delle singole discipline;

b) una prima esercitazione scritta, elaborata sotto la guida del docente di metodologia scientifica;

c) una seconda esercitazione scritta di circa 50 pagine a conclusione del ciclo di studi, elaborata sotto la guida di un docente scelto dal candidato, da discutere davanti ad una commissione nominata dal Consiglio del Decano; e un esame su un tesario predisposto dal Consiglio di Facoltà.

Art. 104 - *Ordinamento del Secondo Ciclo*

1. Il Secondo Ciclo comprende 120 ECTS, inclusi 12 ECTS per 4 seminari.

2. Per l'amissione all'esame di Licenza si richiedono:

a) tre esercitazioni scritte, per complessivi 10 ECTS;

b) la lettura e lo studio di due opere di filosofia per ogni periodizzazione della storia della filosofia – antica, medievale, moderna, contemporanea. Di queste opere, che saranno scelte all'inizio di ogni semestre sotto la guida di un professore, si dovrà scrivere una recensione critica.

3. L'esame di Licenza comprende:

a) una dissertazione di circa 80 pagine, secondo uno schema presentato al Consiglio del Decano per l'approvazione e per la nomina della commissione esaminatrice;

b) l'esposizione della lettura delle opere filosofiche scelte durante l'intero Secondo Ciclo;

c) un esame orale su alcuni temi filosofici determinati dalla commissione esaminatrice.

4. La media dell'esame di Licenza risulta dalla media delle discipline del Secondo Ciclo e dal voto della tesi con l'esame finale.

Art. 105 - *Ordinamento del Terzo Ciclo*

1. Sono ammessi al Terzo Ciclo coloro che hanno conseguito la Licenza in Filosofia. Per l'ammissione di un candidato non munito di Specializzazione storico-teoretica il Decano con il suo Consiglio elabora un piano di studio volto ad integrarne il curriculum.

2. Il *curriculum*, finalizzato all'elaborazione della *dissertatio*, prevede che si frequentino anche corsi o seminari a carattere opzionale, superando i rispettivi esami, per un numero complessivo di 18 ECTS. Alcuni di essi possono essere conseguiti anche presso altri istituti accademici, se attinenti al tema della tesi di Dottorato.

3. Il Terzo Ciclo si conclude con la discussione della tesi dottorale, secondo gli *Statuti* (art. 40 § 4). Il tema, il titolo e la struttura della tesi, proposti dal dottorando e avallati dal moderatore, vengono approvati dal Consiglio di Facoltà. Il Consiglio di Facoltà provvede a nominare, oltre al moderatore, due correlatori che accompagneranno l'elaborazione e la discussione pubblica della tesi. Ad un anno circa dall'approvazione, il dottorando presenta e discute il tema e la struttura della tesi davanti ad una commissione nominata dal Consiglio del Decano (*lectio coram*).

SCUOLA SUPERIORE DI STUDI MEDIEVALI E FRANCESCANI

TITOLO PRIMO
NATURA E FINE

Art. 106 - *Natura della Scuola*

1. La Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani è un centro accademico aperto a quanti, professori, ricercatori e studenti, vogliono incontrarsi e cooperare insieme per approfondire e far progredire la conoscenza della cultura medievale e del pensiero francescano.

2. La Scuola, in quanto centro accademico di ricerca e di docenza, è istituzionalmente collegata alle Facoltà della Pontificia Università Antonianum (*Statuti*, art. 4 § 5) in una reciproca azione: offrire e organizzare di comune accordo corsi altamente specializzati. In questa azione la Scuola si avvale della collaborazione con altre Università e altri centri di ricerca.

3. La Scuola, pur avendo carattere interdipartimentale, per sua natura è istituita come Scuola di Terzo Ciclo (*Statuta Peculiaria*[3], art. 1 § 2) di specializzazione superiore in Studi Medievali e Francescani.

4. La Scuola opera di preferenza in stretta collaborazione con i centri di studio della famiglia francescana.

5. La Scuola è membro della F.I.D.E.M. (*Fédération Internationale des Instituts d'Études Médiévales*) patrocinata dall'UNESCO.

Art. 107 - *Fine della Scuola*

1. La finalità specifica è quella di promuovere la ricerca interdisciplinare e la formazione di specialisti in diversi settori della storia e del pensiero medievale e francescano (cf. *Statuti*, art. 4 § 5); in particolare: le origini e lo sviluppo del movimento francescano; la storia e le questioni della filosofia, della teologia e del diritto. Il periodo storico al quale la Scuola si interessa prevalentemente va dal secolo XI al secolo XV (cf. *Statuta Peculiaria*, art. 2 § 1). Il programma prevede anche corsi ed attività che si riferiscono ad autori e correnti del movimento francescano del periodo successivo a questo, fino ad oggi. Inoltre la Scuola cura l'edizione di testi medievali (cf. *Statuta Peculiaria*, 2 § 3f).

2. In ragione di quanto stabilito dall'art. 2 degli *Statuta Peculiaria*, la Scuola si propone di perseguire questa finalità non soltanto attraverso corsi e seminari, ma anche mediante altre iniziative accademiche, tra le quali:

a) incontri di studiosi per promuovere ricerche comuni;

b) programmi che richiedono uno studio interdisciplinare (storia, letteratura, esegesi, filologia, teologia, filosofia, diritto, società, arte) per il conseguimento del Diploma di Specializzazione;

[3] Testo delle *Ordinationes Principaliores seu Statuta Peculiaria*, riportato nella «Parte III, Titulus tertius» degli *Statuta*, pp. 92-96, qui citato semplicemente come *Statuta Peculiaria.*

c) la promozione e la coordinazione scientifiche degli Studi Medievali e Francescani dell'Ordine dei Frati Minori, secondo le indicazioni del Gran Cancelliere;

d) la promozione della pubblicazione di opere medievali e francescane, sia di propria iniziativa che assumendo iniziative preesistenti.

TITOLO SECONDO
COMUNITÀ ACCADEMICA DELLA SCUOLA E SUO GOVERNO

Art. 108 - *Il Consiglio della Scuola*

1. La Scuola è retta dal Preside e dal Consiglio della Scuola a norma degli *Statuta Peculiaria,* art. 3, con l'autonomia funzionale determinata da queste Ordinazioni Peculiari nel quadro dell'ordinamento generale della PUA, sotto l'autorità del Rettore Magnifico.

2. Il Consiglio della Scuola è formato dal Preside, dal Vice Preside, dai Decani della sede romana dell'Università, dal Collegio dei docenti che insegnano corsi prescritti (MP) e seminari (MS) e dagli altri docenti che abbiano insegnato nella Scuola per almeno tre anni senza interruzione, e dal Segretario.

3. Verranno invitati alle sessioni del Consiglio della Scuola, con voce consultiva, i membri cooptati in ragione della loro competenza in re medievale e dell'interesse che mostrano per le attività della Scuola. La cooptazione di un membro è annunciata all'ordine del giorno del Consiglio della Scuola e si ottiene con la maggioranza dei membri di diritto presenti.

4. Il Consiglio della Scuola si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Preside che determina l'ordine del giorno. Lo stesso Consiglio si riunisce su domanda di 2/3 dei membri di diritto.

5. È di competenza del Consiglio della Scuola:

a) promuovere e verificare il programma equilibrato degli Studi, avendo sempre presente la finalità specifica della Scuola;

b) trattare dei professori da proporre e da invitare, a norma degli *Statuti* della PUA;

c) organizzare, se possibile in collaborazione con altri Istituti o Commissioni dell'Ordine dei Frati Minori, incontri dove saranno esaminati problemi attuali di medievistica e ricerca francescana;

d) suscitare sessioni di studio, invitare medievisti o specialisti in re francescana ad esporre il bilancio delle loro ricerche in complemento del programma ordinario della Scuola, riunire colloqui o congressi;

e) promuovere pubblicazioni proprie della Scuola;

f) proporre eventuali modifiche alle proprie Ordinazioni;

g) introdurre, con l'approvazione del Senato Accademico, l'insegnamento di singoli corsi o anche singole parti di un curriculum con mezzi di comunicazione elettronica, fermo restando quanto disposto in materia per i corsi, o le parti del curriculum, che sono in pari tempo anche di Facoltà o Istituto. Le relative regole dovranno integrare la domanda da rivolgersi al Senato Accademico e sono anch'esse soggette alla sua approvazione.

Art. 109 - *Il Consiglio del Preside*

1. Per l'amministrazione ordinaria, il Preside è coadiuvato al suo proprio Consiglio, composto dal Vice Preside, dai Decani di Teologia, Diritto Canonico e Filosofia, e dal Segretario.

2. È di competenza del consiglio del Preside:

a) stabilire e approvare per ogni anno accademico il programma degli studi, e verificare il piano di studio dei singoli studenti della Scuola (*Statuta Peculiaria*, art. 3 § 6);

b) trattare questioni urgenti che necessitano di una soluzione in tempi rapidi;

c) esaminare, di volta in volta, la posizione accademica di quegli studenti della PUA che intendono conseguire anche il Diploma rilasciato dalla Scuola;

d) approvare l'argomento della tesi di Diploma e nominare il moderatore e i due correlatori. Per provata necessità scientifica il Consiglio del Preside può cooptare il moderatore o uno dei correlatori al di fuori dei docenti della Scuola, scegliendolo tra i docenti della PUA o di altro centro accademico. In ogni caso non si scelga più di un docente esterno all'Università.

Art. 110 - *Il Preside*

1. Il Preside è designato dal Consiglio della Scuola (composto dei soli membri di diritto) presieduto dal Rettore, e nominato dal Rettore per un periodo di tre anni, rinnovabile per altri tre anni (cf. *Statuta Peculiaria*, art. 3 § 2).

2. I compiti principali del Preside sono:

a) dirigere la Scuola, promuoverne e coordinarne le attività;

b) stabilendone l'ordine del giorno, convocare e presiedere il Consiglio della Scuola e il Consiglio del Preside;

c) eseguire le decisioni del Consiglio della Scuola in materia di insegnamento, di ricerca e di pubblicazioni;

d) ammettere gli studenti e curare il regolare svolgimento della loro programmazione didattica, aiutandoli nella scelta del piano di studio o almeno indicando un consigliere di studio;

e) fornire la relazione annuale al Consiglio della Scuola e quella triennale al Gran Cancelliere, tramite il Rettore della PUA;

f) essere l'intermediario ufficiale tra il Consiglio della Scuola e le autorità accademiche dell'Università, e curare gli opportuni rapporti con professori, studiosi, personalità o istituti non appartenenti alla PUA;

g) esaminare le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti, rimandando i casi più gravi al giudizio del Consiglio della Scuola;

h) apporre la firma agli attestati accademici del Diploma.

Art. 111 - *Il Vice Preside*

Il Vice Preside, designato dal Consiglio della Scuola (cf. *Statuta Peculiaria*, art. 3 § 2), è nominato dal Rettore per un periodo di tre anni, rinnovabile per altri tre anni. Il suo compito è quello di aiutare il Preside e, lui assente o impedito, di sostituirlo.

Art. 112 - *Il Segretario*

1. Il Segretario della Scuola, designato dal Consiglio della Scuola, è nominato dal Rettore per un periodo di tre anni, rinnovabile per altri tre anni, sentito il Consiglio della Scuola (cf. *Statuta Peculiaria*, art. 3 § 7).

2. È compito del Segretario della Scuola:

a) fungere da Segretario nel Consiglio della Scuola e nel Consiglio del Preside;

b) far pervenire i verbali delle riunioni di ambedue i Consigli al Rettore e ai tre Decani;

c) aiutare il Preside per tutta la parte amministrativa del suo ufficio;

d) mantenere e curare, sotto la direzione del Preside, contatti e buone relazioni tra la Scuola e altri dipartimenti dell'Università, parimenti tra la Scuola e altri Istituti o specialisti del mondo scientifico medievale e francescano;

e) preparare i documenti da presentare alle autorità accademiche per l'approvazione.

TITOLO TERZO
DOCENTI E STUDENTI

Art. 113 - *I Docenti*

1. Oltre ai professori propri dell'Università, la Scuola si avvale di professori, specialisti di centri accademici italiani ed internazionali, invitati in base a criteri di alta qualificazione, a norma degli *Statuti* della PUA. Tra i professori un ruolo particolare viene riconosciuto a coloro che vi insegnano abitualmente.

2. Si considerano professori che insegnano abitualmente nella Scuola coloro che sono designati all'art. 108 § 2 delle presenti Ordinazioni. Tali docenti sono membri di diritto del Consiglio della Scuola.

Art. 114 - *Destinatari e Diploma*

1. La Scuola è indirizzata a diversi gruppi di ricercatori e studiosi, secondo gli obiettivi descritti qui di seguito.

2. Diploma di specializzazione Universitaria in Studi Medievali e Francescani. Gli Studenti ordinari che si iscrivono e assolvono tutti gli obblighi curricolari potranno conseguire il Diploma di Specializzazione Universitaria in Studi Medievali e Francescani. Per conseguire il Diploma si richiede:

a) il titolo di Licenza accademica pontificia o Diploma di Laurea civile o titoli stranieri equipollenti;

b) la conoscenza della lingua latina e di almeno una lingua moderna oltre la propria;

c) un minimo di 54 crediti ECTS complessivi da distribuirsi in 4 semestri;

d) il superamento degli esami previsti dal piano di studio approvato e l'espletamento del lavoro programmato nei seminari;

e) la partecipazione a sessioni interdisciplinari e ad altre iniziative promosse dalla Scuola;

f) un lavoro di ricerca svolto sotto la guida di un professore e pubblicamente discusso. Trattandosi di un'edizione critica del testo non ci sono limiti di pagine per la tesi.

3. Corsi e seminari per integrazioni specialistiche dei piani di studio. Gli studenti delle Facoltà della PUA e delle altre Università e Atenei Pontifici possono, in qualità di studenti straordinari della Scuola, frequentare corsi e seminari per integrare i propri piani di studio.

4. Approfondimenti particolari. Gli studenti che sono in possesso di un titolo universitario possono frequentare uno o più corsi previsti dal programma generale e sostenere i relativi esami, per approfondire i propri studi.

5. I piani di studio sono individuali. Ogni studente, una volta ammesso alla Scuola dal Preside, deve comporre, d'accordo con lo stesso Preside o con un consigliere di studio nominato dal Preside, un programma personale che terrà conto della sua formazione anteriore, dello stato attuale delle sue ricerche, del suo progetto di studio e del carattere interdisciplinare della Scuola.

TITOLO QUARTO
ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 115 - *Organizzazione accademica*

1. La Scuola consta di 3 sezioni-indirizzi: a) filologico-storico-letterario; b) studi francescani; c) filosofico-teologico.

2. Ciascun anno accademico è suddiviso in due semestri e tre sessioni d'esame (febbraio, giugno, ottobre). Alcuni corsi e seminari hanno durata semestrale, altri mensile e altri ancora settimanale.

3. I corsi si distinguono in corsi fondamentali (MP), di approfondimento interdisciplinare, di indirizzo (MO).

a) I corsi fondamentali comuni sono introduttivi allo studio delle fonti medievali: Letteratura latina medievale, Codicologia generale e speciale, Paleografia latina, Critica testuale, Filologia e intertestualità. Sono fissi e tutti obbligatori.

b) I corsi di approfondimento interdisciplinare e di indirizzo sono tutti opzionali e variabili. Rispondono alla interdipartimentalità della Scuola e, di anno in anno, vengono scelti dal seguente fascio di ambiti:

- teologia, filosofia, storia, esegesi, fonti patristiche latine, agiografia, letteratura francescana, letteratura mistica;
- diritto, scienza, società, arte, politica, economia;
- letterature, arti e mestieri, estetiche, scienze.

c) È inoltre obbligatoria, nei 4 semestri, la partecipazione a tre seminari (MS).

4. Spetta al Preside esonerare dai corsi fondamentali comuni (MP) quegli studenti che attestano con documentazione di aver sostenuto questi stessi corsi presso altro centro di studio. Per il conseguimento del Diploma questi stessi corsi potranno essere computati come crediti.

5. Per la computazione dei corsi e dei seminari, l'unità di misura è il credito che equivale a 1 ora settimanale di lezione in un semestre. La distribuzione dei crediti durante il biennio si presenta nel modo seguente:

–	*corsi fondamentali comuni* (MP)	24 ECTS
–	*corsi di approfondimento e di indirizzo* (MO)	21 ECTS
–	*seminari* (MS)	9 ECTS
–	*tesi di diploma*	25 ECTS
	totale	79 ECTS

6. La Scuola si riserva di esigere un precolloquio nei casi in cui il Preside, tenendo conto del curriculum dello studente, lo riterrà necessario.

7. Spetta al Consiglio del Preside, previo esame dei singoli casi, presentare al Rettore domanda di esonero dalle tasse accademiche per gli studenti che, completati tutti i crediti e gli esami richiesti si trovano nel periodo della elaborazione della tesi al Diploma.

TITOLO QUINTO
PUBBLICAZIONI ED ALTRE ATTIVITÀ

Art. - 116

1. I contributi scientifici di docenti e studenti della Scuola vengono raccolti in una apposita collana della PUA dal nome Medioevo.

2. Per la pubblicazione dei contributi scientifici degli studenti nelle sedi più idonee, oltre a quanto previsto nelle Ordinazioni Generali, art. 30, è richiesto il giudizio scritto favorevole dei docenti che hanno seguito il lavoro.

Art. - 117

La Scuola curi con particolare attenzione nei suoi docenti e studenti la collaborazione accademica con altri centri e istituti specializzati in re medievale. Si faccia promotrice di iniziative scientifiche pubbliche al fine di far progredire la conoscenza della cultura medievale e del pensiero francescano.

Art. - 118

La Scuola nel rispetto del suo fine specifico promuove una collaborazione accademica più stretta con altri centri accademici in vista di iniziative istituzionali volte allo studio scientifico del Medioevo.

Art. 119 - *Fine dell'Istituto* (*Statuti ISSR*, art. 2)

Per conseguire il proprio fine accademico-formativo, l'Istituto Superiore di Scienze Religiose (Istituto), si attiene a quanto stabilito dai propri *Statuti*, approvati dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica il 3 febbraio 2014, e dalle presenti Ordinazioni, redatte in conformità alle Ordinazioni Generali della Pontificia Università Antonianum.

Art. 120 - *Consiglio dell'Istituto* (*Statuti ISSR*, art. 13)

1. I rappresentanti dei docenti e i delegati degli studenti al Consiglio dell'Istituto, di cui all'art. 13 § 1 degli *Statuti ISSR*, vengono eletti annualmente dai componenti della rispettiva categoria.

2. Sono membri di diritto del Consiglio dell'Istituto il Preside, il Vice-Preside, il Segretario e il Decano della Facoltà di Teologia o un suo delegato (cf. *Statuti ISSR,* 13 § 1c).

Art. 121 - *Collegio dei docenti* (*Statuti ISSR*, art. 14)

Il Collegio dei Docenti, composto a norma dell'art. 14 § 1 degli *Statuti ISSR*, è di per sé un organo consultivo; nei casi, però, previsti dall'art. 14 § 4 degli *Statuti ISSR*, e in tutti quelli nei quali non è richiesta l'approvazione del Consiglio dell'Istituto, le delibere del Collegio dei docenti sono vincolanti.

Art. 122 - *Ammissione degli studenti* (*Statuti ISSR*, art. 23)

1. Per l'ammissione degli Studenti si richiede un colloquio previo con il Preside, che certifica la presenza dei requisiti sulla base della documentazione presentata. Nei casi dubbi l'ammissione è decisa dal Consiglio di Istituto (*Statuti ISSR*, artt. 13 § 3e; 36)

2. Al momento dell'iscrizione, in ottemperanza all'art. 41 degli *Statuti ISSR*, lo studente riceverà dalla Segreteria l'opuscolo sulla «Didattica integrativa» e dovrà sottoscrivere «L'impegno formativo».

3. Al momento dell'iscrizione gli studenti non italiani, sprovvisti del certificato che attesti la conoscenza della lingua italiana (CELI 3 o B2), sono tenuti ad un test preliminare, in una data che sarà comunicata dalla Segreteria Generale.

4. Lo studente che non abbia superato il test preliminare, dovrà frequentare il corso di italiano e superare un successivo test di verifica per poter essere ammesso a sostenere gli esami.

Art. 123 - *Esami*

1. Per tutto ciò che riguarda gli esami, l'Istituto si attiene a quanto stabilito dall'art. 36 delle Ordinazioni della PUA.

2. La valutazione dei singoli esami e degli esiti finali per il conseguimento dei gradi di Baccalaureato in Scienze Religiose e di Licenza in Scienze Religiose, è espressa in decimi in conformità a quanto stabilito dall'art. 37 delle Ordinazioni Generali della PUA.

Art. 124 - *Conseguimento del grado accademico di Baccalaureato* (*Statuti ISSR*, art. 43)

1. Per il conseguimento del Baccalaureato (Laurea triennale) sono previsti la compilazione e la discussione di un elaborato scritto (tesi), il superamento dell'esame sintetico finale – tesario (cf. *Statuti ISSR*, art. 43), la presentazione e la discussione del dossier personale annuale.

2. *Elaborato scritto - tesi*

a) La tesi consisterà in un lavoro scritto di 40/min. - 50/max. pagine.

b) Lo studente concorderà con un docente, il Moderatore della tesi, l'argomento da sviluppare nella tesi, da presentare al Preside compilando il modulo disponibile in Segreteria. Il modulo compilato va consegnato al Preside nel primo semestre del terzo anno.

c) Le norme metodologiche da seguire nella composizione della tesi sono quelle adottate dall'Università e sono disponibili in Segreteria o possono essere scaricate dal sito internet dell'Università.

d) Lo studente sarà introdotto alla metodologia da adottare nella tesi nel seminario del III anno.

e) Il docente che tiene il seminario del III anno introdurrà gli studenti, in tre incontri, alla metodologia da adottare nella tesi, che sarà redatta sotto la guida costante e la responsabilità del Moderatore.

f) La tesi sarà consegnata alla Segreteria in quattro esemplari, solo dopo l'assenso del Moderatore e almeno un mese prima della data di discussione.

3. *Esame sintetico finale - tesario*

a) L'esame sintetico finale sarà orale e consisterà nella discussione, di fronte alla Commissione, di sei argomenti scelti fra quelli del tesario predisposto dall'Istituto. Ciascun Membro della Commissione farà pervenire al Preside due argomenti pertinenti non necessariamente ai corsi da sé tenuti, bensì alla sua area di competenza. Il Preside comunicherà allo studente i sei argomenti su cui dovrà prepararsi.

b) Per permettere un'adeguata preparazione, gli argomenti indicati dal tesario saranno comunicati allo studente il giorno dopo la consegna in Segreteria della tesi e del dossier.

4. *Dossier personale annuale*

a) Il dossier personale annuale conterrà la presentazione dello studente, l'itinerario intellettuale, il bilancio del proprio cammino formativo e le prospettive future.

b) Il dossier sarà consegnato in quattro copie, assieme alla tesi, almeno un mese prima della data di discussione.

5. *La discussione finale*

A. La tesi, il tesario e il dossier saranno discussi nella data stabilita di fronte ad una Commissione di tre docenti (Presidente, Moderatore, Membro di Commissione), a cui viene associato anche il Tutor dello studente esaminato, il quale però non avrà diritto di voto.

B. La discussione finale durerà da un'ora a un massimo di un'ora e trenta minuti, e si articolerà nel modo seguente:

a) presentazione da parte del candidato della tesi elaborata (10 minuti), a cui seguirà l'intervento del Moderatore e successivamente dei due Membri della Commissione, della durata complessiva di 15 minuti (5 minuti ciascuno);

b) presentazione da parte del candidato del dossier personale (10 minuti), a cui seguiranno eventuali interventi dei Membri della Commissione (10 minuti) e del Tutor;

c) esame sintetico finale, articolato in una presentazione orale da parte del candidato degli argomenti (cf. sopra § 1B.a) del tesario (15 minuti) e delle sue risposte alle domande dei Docenti (15 minuti).

C. Se la discussione avrà avuto un esito positivo, la Commissione proclamerà che il candidato ha conseguito il Baccalaureato in Scienze Religiose (Laurea triennale in Scienze Religiose), senza annunziare il voto attribuito.

D. Il voto finale del grado accademico di Baccalaureato in Scienze Religiose risulta per un quarto (25%) dalla media dei voti degli esami dei singoli corsi sostenuti nel triennio e per tre quarti (75%) da quello risultante dalla discussione della tesi, del dossier e del tesario. Il voto sarà comunicato allo studente dalla Segreteria.

6. *Criteri di valutazione per la discussione finale*

A. La discussione finale dello studente viene valutata in base alla documentazione presentata, alle capacità linguistiche, all'elaborazione dei contenuti e, infine, alle competenze acquisite.

B. Gli indicatori valutativi da tenere presente in ogni fase della discussione finale sono:

a) per la documentazione presentata:
- l'onestà e la scientificità della redazione del dossier personale annuale e della tesi;
- la metodologia adottata nell'organizzazione del lavoro;
- l'accuratezza della compilazione;

b) per le capacità linguistiche:
- la capacità di comprensione ed esposizione in lingua italiana;
- la capacità di comunicare usando il linguaggio specifico e adeguato in funzione dei contenuti;

c) per l'elaborazione personale dei contenuti:
- la capacità di organizzazione del materiale utilizzato;
- la capacità di argomentare le conclusioni;

d) per le competenze acquisite:
- la capacità critica dello studente verso sé stesso;
- le capacità di analisi, di sintesi e di critica con le quali lo studente presenta i contenuti.

C. In relazione ai tre momenti della discussione finale, si invita a valutare con particolare attenzione:

a) Per la tesi:

- la metodologia di lavoro e la scientificità della redazione;

- la capacità di comunicare i contenuti con un linguaggio chiaro e, allo stesso tempo, specifico e adeguato;
- l'accuratezza della compilazione;
- le capacità di analisi e di critica con le quali lo studente presenta i contenuti;
- la capacità di argomentare le conclusioni.

b) Per il dossier:

- la capacità di organizzazione dei contenuti;
- la capacità di considerare il proprio percorso formativo come un unico insieme armonico, in cui ciascuna disciplina occupa uno spazio proprio e, allo stesso tempo, interagisce efficacemente con le altre;
- la capacità di sintesi nella presentazione del percorso formativo;
- la capacità critica dello studente verso sé stesso.

c) Per il tesario:

- la capacità espositiva nella presentazione dei contenuti;
- la capacità di organizzazione del materiale sul quale è stato chiesto di lavorare;
- la capacità di sintesi nella presentazione dell'esposizione;
- la capacità critica manifestata nell'approfondimento degli argomenti.

D. Il giudizio sulla discussione finale potrà essere:

sufficiente (6/10 con la qualifica *probatus*);
buono (7/10 con la qualifica *bene probatus*);
valido (8/10 con la qualifica *cum laude probatus*);
ottimo (9/10 con la qualifica *magna cum laude probatus*);
eccellente (9,6/10 con la qualifica *summa cum laude probatus*).

Le frazioni intermedie consentite sono 25, 50, 75 (es.: 6,25; 6,50; 6,75).

Art. 125 - *Conseguimento del grado accademico di Licenza* (*Statuti ISSR,* art. 44)

1. Per il conseguimento del grado accademico di Licenza in Scienze Religiose (Laurea specialistica), in ottemperanza all'art. 44 degli *Statuti ISSR*, si richiede la elaborazione di una tesi di 80/min. – 100/max. pagine, redatta sotto la direzione di un Moderatore coadiuvato da due Correlatori.

2. Il Consiglio dell'Istituto approva il tema della tesi e nomina il Moderatore e i due Correlatori.

3. L'esame finale per il conseguimento del grado accademico si svolge in due tempi:

a) nella prima parte, della durata di 20 minuti, si ha la presentazione della tesi e di un'attività progettuale inerente all'indirizzo scelto;

b) nella seconda parte, della durata di 30 minuti, si svolge la discussione con le domande dei docenti.

4. Il voto finale del grado accademico in Scienze Religiose risulta:

a) per un quarto (25%) dalla media dei voti degli esami dei singoli corsi sostenuti nel biennio;
b) per due quarti (50%) dal voto della tesi;
c) per un quarto (25%) dal voto della discussione.